

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Approvato in data 22 novembre 2024

INDICE

DEFINIZIONI	6
PARTE GENERALE	8
1. INTRODUZIONE E PANORAMICA SULLA SOCIETÀ	8
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	8
1.2 SANZIONI.....	9
1.3 I REATI PRESUPPOSTO.....	10
1.4 REATO COMMESSO ALL'ESTERO	13
1.5 DELITTI TENTATI.....	13
1.6 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELL'ENTE.....	13
1.7 ATTIVITÀ DI ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS	14
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE.....	15
2.1 FUNZIONE DEL MODELLO	15
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO	16
2.3 PARTE GENERALE.....	17
2.4 PARTI SPECIALI.....	18
2.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI RUFA.....	19
2.6 MAPPATURA DEI RISCHI.....	20
2.7 DESTINATARI DEL MODELLO	21
2.8 IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVISTI DAL MODELLO	21
2.9 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE.....	22
2.10 DELEGHE E PROCURE.....	22
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	23
3.2 PREROGATIVE E RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	26
4.1 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
4.2 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	28
4.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	29
5. SISTEMA DISCIPLINARE.....	29
5.1 PRINCIPI GENERALI	29
5.2 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	30
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE.....	31
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI (INCLUSI I DOCENTI) PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E FORNITORI.....	32
6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO.....	32
6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	32

6.2	INFORMAZIONE DEI CONSULENTI, DEI PARTNER COMMERCIALI E DEI FORNITORI.....	33
6.3	CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	33
	PARTE SPECIALE "A"	34
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	34
1.	LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	34
2.	VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	49
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....	50
4.	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	51
5.	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	52
	PARTE SPECIALE "B"	56
1.	LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25 <i>TER</i> DEL DECRETO)	56
	Ipotesi di falsità	57
	Tutela del Capitale Sociale.....	58
	1.3 Tutela del corretto funzionamento della società.....	59
	Tutela contro le frodi	60
	Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza.....	60
2.	AREE A RISCHIO.....	61
3.	REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI	61
4.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO	62
	4.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico.....	62
	4.2 Tutela del Capitale Sociale	62
	4.3 Rapporti con le Autorità competenti.....	63
	4.4 Rapporti con il Collegio Sindacale	64
	PARTE SPECIALE "C"	65
1.	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 <i>SEPTIES</i> DEL DECRETO)	65
2.	DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	68
3.	FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE	68
4.	SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	69
5.	POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA	70
6.	PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA.....	72
7.	PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI.....	72
8.	REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE.....	74
9.	DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	74
	PARTE SPECIALE "D"	76

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ, AUTO – RICICLAGGIO (ART. 25 <i>OCTIES</i> DEL DECRETO)	76
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	81
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO	83
4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO	85
PARTE SPECIALE “E”	85
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)	85
2. AREE A RISCHIO.....	92
3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE	92
PARTE SPECIALE “F”	94
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ARTT. 25 <i>BIS</i> 1, 25 <i>NOVIES</i> E 25 <i>BIS</i> COMMA 1 LETT. F BIS DEL DECRETO)	94
2. AREE A RISCHIO.....	106
3. REGOLE DI CONDOTTA.....	107
PARTE SPECIALE “G”	109
1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 <i>DECIES</i> DEL DECRETO).....	109
2. AREA A RISCHIO	109
3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	109
PARTE SPECIALE “H”	111
1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 <i>UNDECIES</i>).....	111
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	127
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	127
PARTE SPECIALE “I”	129
1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> DEL DECRETO)....	129
2. AREE A RISCHIO	137
3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	137
PARTE SPECIALE “L”	139
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 <i>DUODECIES</i>).....	139
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	143
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	144
PARTE SPECIALE “M”	145
1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 <i>QUATER</i> DEL DECRETO).....	145
2. AREA A RISCHIO	151
3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA	152
PARTE SPECIALE “N”	153
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 <i>TER</i> , COMMA 1, LETT. S- <i>BIS</i>)....	153
2. AREE A RISCHIO.....	155
3. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	156

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO.....	156
PARTE SPECIALE "O"	159
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 <i>TERDECIES</i>)	159
2. LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	160
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	161
PARTE SPECIALE "P"	162
1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 <i>QUINQUESDECIES</i>).....	162
2. AREE A RISCHIO.....	167
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	168
4. REGOLE DI CONDOTTA.....	168
PARTE SPECIALE "Q"	172
1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 <i>QUATER</i>).....	172
2. LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	173
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	173
PARTE SPECIALE "R"	176
1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ARTT. 25 <i>QUINQUESDECIES</i>)	176
2. AREE A RISCHIO	183
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	185
4. REGOLE PARTICOLARI DI CONDOTTA	186
PARTE SPECIALE "S"	189
1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 <i>octies.1</i>).....	189
2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	193
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO	185

DEFINIZIONI

Accademia, RUFA o la Società	indica congiuntamente Rome University of Fine Arts – Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di Roma e RUFA s.r.l.
Codice Etico	indica il Codice Etico adottato in occasione dell'approvazione del Modello
Codice dell'Ambiente	indica il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, <i>"Norme in materia ambientale"</i>
Decreto	indica il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e tutte le sue modifiche ed integrazioni
Destinatari	indica tutti coloro che operano in senso lato nell'interesse di RUFA, ivi inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i membri degli organi necessari che la Società ha adottato (Consiglio Accademico, del Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Docenti e la Consulta degli Studenti), i dipendenti, i docenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza
Modello o MOG	indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto
MUR	indica il Ministero dell'Università e della Ricerca
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato

individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto

Testo Unico

indica il D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

TUF

indica il D. lgs. 24 febbraio 1998 n.58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE E PANORAMICA SULLA SOCIETÀ

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune Convenzioni Internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli enti¹ per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto), i c.d. reati presupposto commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli enti, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- 1) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a);
- 2) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. b).

La responsabilità amministrativa degli enti è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle Società e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati connessi da amministratori e/o dipendenti, con vantaggio della Società.

Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, soltanto gli artt. 196 e 197 c.p. prevedevano (e

¹ Tra cui rientrano gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto.

La responsabilità amministrativa degli enti si fonda su una "*colpa di organizzazione*": l'ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Inoltre, il Decreto disciplina il regime della responsabilità patrimoniale della Società anche in relazione alle vicende modificative della stessa, quali trasformazione, fusione, scissione e cessione. Gli artt. da 28 a 33 del Decreto regolano infatti l'incidenza sulla responsabilità della Società delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa delle società;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La relazione illustrativa del Decreto afferma infatti che "*il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti della Società originaria, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.*"

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello e dal suo costante aggiornamento e adeguamento.

Il Tribunale in sede penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'ente, l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

1.2 SANZIONI

A carico della Società sono comminabili sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza di condanna e il commissariamento.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Sono stabilite attraverso un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a 100 (cento) e non

superiore a 1.000 (mille). L'importo della sanzione pecuniaria per ciascuna quota varia fra un minimo di euro 258,22 ed un massimo di euro 1.549,37.

In presenza di reati di particolare gravità, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, e anche in via cautelare (e quindi anticipata) nel corso del giudizio, possono essere applicate anche le sanzioni interdittive, tassativamente elencate all'art. 9 comma 2 del Decreto, che possono comportare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (lett. a);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito (lett. b);
- il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (lett. c);
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d);
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).

Per espressa previsione normativa (art. 13 comma 2 del Decreto), in generale le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per applicare una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività della società, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può nominare un commissario giudiziale per garantire la prosecuzione dell'attività aziendale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che doveva essere applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- svolgimento da parte della società di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può determinare un grave pregiudizio alla collettività;
- svolgimento da parte della società di un'attività la cui interruzione può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della stessa e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove la società ha la sede principale.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta nei confronti della società la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

1.3 I REATI PRESUPPOSTO

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come reati presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25).

Successivi interventi legislativi hanno ampliato notevolmente il numero dei reati presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente, che ricomprende oggi numerose e disparate fattispecie di reato, ed in particolare:

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 – *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 – *ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 – *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 – *bis1*);
- reati societari (art. 25 – *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 – *quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 – *quater1*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 – *quinquies*);
- abusi di mercato (art. 25 – *sexies*);
- omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25 – *septies*);
- ricettazione, riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 – *octies*);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 – *octies1*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 – *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 – *decies*);
- reati ambientali (art. 25 – *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 – *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – *quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25 – *quinquiesdecies*);
- reato di contrabbando (art. 25 – *sexiesdecies*);
- reati c.d. contro il patrimonio culturale (artt. 25 - *septiesdecies* e 25 – *duodevicies*)

Nel corso degli anni, infatti, si sono succeduti diversi interventi normativi che hanno progressivamente – anche se non sempre in maniera organica e razionale – ampliato la categoria dei reati presupposto.

È noto, infatti, che attraverso l'inserimento di nuovi articoli (sotto forma di sottonumeri) agli artt. 24 e 25 del Decreto, il legislatore ha progressivamente e costantemente ampliato il novero dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, dando spesso attuazione alle indicazioni della normativa comunitaria. Si tratta quindi di una tendenza che non è destinata a scomparire, a meno di un generale intervento di revisione, a livello normativo, del sistema della responsabilità degli enti di cui si discute da parecchio tempo, ma che ad oggi non è ancora stato attuato. È certo quindi che il numero dei reati presupposto sia destinato a conoscere, anche nel breve periodo, essendo attualmente in discussione ulteriori ampliamenti.

Tra gli interventi recenti, alcuni dei quali non trovano applicazione alla Società, si segnalano: la legge 18 novembre 2019 n. 133 di conversione del d.l. 21 settembre 2019 n. 105, che ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica², la cui disciplina è destinata alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori pubblici e privati che abbiano sede nel territorio nazionale e da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale. La determinazione dei soggetti che sono sottoposti alla disciplina così introdotta è demandata ad una serie di decreti attuativi che dovranno essere adottati dal Governo, a loro carico sono inoltre poste tutta una serie di prescrizioni ed obblighi, oltre all'introduzione di un nuovo reato presupposto (art. 24 *bis* del Decreto) che andrà a colpire le condotte (tanto attive quanto omissive) dei soggetti sottoposti alla disciplina qui in esame. Alla data di approvazione del presente Modello, non risulta che la Società rientri tra gli operatori privati soggetti alla nuova disciplina, con la conseguenza che il rischio di commissione del nuovo reato presupposto è inesistente. La Società si impegna comunque a monitorare la situazione e a effettuare nuovamente l'analisi dei rischi in relazione alla commissione del reato in questione.

Altri interventi normativi hanno invece introdotto profili di rischio anche per la Società, e verranno quindi presi in considerazione nel Modello: un esempio è la legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 (cd. "Decreto fiscale"), che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquiesdecies*, prevedendo una serie di reati presupposto di natura tributaria, la l. 9 marzo 2022 n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati c.d. contro il patrimonio culturale, che ha portato la Società ad intervenire con un aggiornamento del Modello adottato nonché la legge 9 ottobre 2023 n. 137, di conversione del d.l. 10 agosto 2023 n. 105 (cd "Decreto Giustizia"), che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di

² Il perimetro è finalizzato ad assicurare un livello adeguato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente oltre a quello di trasferimento fraudolento di valori che ha determinato un nuovo aggiornamento del Modello.

Consapevole della necessità di procedere agli adeguamenti del Modello ogni qual volta si profilino nuovi interventi legislativi, RUFA provvederà a dare seguito ai necessari interventi di adeguamento, anche su richiesta ed indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

1.4 REATO COMMESSO ALL'ESTERO

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità della società per reati commessi all'estero sono indicati negli artt. 7 – 10 c.p.

1.5 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, di uno o alcuno dei reati presupposto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni in casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra società e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. recesso attivo, previsto dall'art. 56 comma 4 c.p.

1.6 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DELL'ENTE

In base all'art. 6 del Decreto, qualora il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, la società non ne risponde nel caso in cui provi:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver nominato un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il Modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa, cioè che il reato è stato commesso nonostante l'avvenuta adozione di tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione da parte della società stessa.

Il Modello, per avere efficacia esimente, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In base all'art. 7 del Decreto, qualora il reato venga commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tal caso il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello,
- l'effettivo e concreto svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, sì da garantire le sopraindicate esigenze, sulla base dei codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria.

1.7 ATTIVITÀ DI ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS

Rome University of Fine Arts – Accademia di Belle Arti di Roma, è un centro didattico multidisciplinare e internazionale legalmente riconosciuto dal MUR che offre percorsi formativi nel campo dell'arte, del design, della comunicazione e della ricerca. L'Accademia è nata nel 1998 e organizza corsi accademici di I e II livello, nonché corsi non accademici, nelle diverse

sedi dislocate a Roma (in via Benaco n. 1/B e n. 2, via degli Ausoni n. 7, via Taro n. 14 e via Lariana n. 8, a cui si è aggiunta anche la sede in Roma, Via Libetta n. 7) e Milano.

L'Accademia è gestita dalla società RUFA Rome University of Fine Arts s.r.l., che ha sede legale a Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli 86. L'Accademia è soggetta alla disciplina del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, *Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali*, RUFA è quindi tenuta ad uniformarsi strettamente a tale disciplina legislativa sotto il profilo statutario regolamentare e di *governance*.

L'Accademia si è quindi dotata degli organi necessari indicati dall'art. 4: il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Docenti e la Consulta degli Studenti.

L'Accademia inoltre appartiene al comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), istituito presso il MUR, e i suoi corsi sono inoltre accreditati dall'Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR), che ha anche il compito di monitorare il permanere nel tempo dei requisiti per l'accREDITamento, attraverso l'esame della relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia che viene redatta dal Nucleo di Valutazione, conformemente alle disposizioni dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 132/2003, e trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno al MUR.

RUFA, infine, ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 del Sistema di gestione per la qualità per la progettazione e l'erogazione di corsi nel campo delle Belle Arti e del Design.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

2.1 FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello ha lo scopo di realizzare un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente ad una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei reati presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tutte le forme di comportamento illecito, non solo quelle tali da integrare reati presupposto, sono fortemente condannate da RUFA in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui RUFA ispira lo svolgimento della propria attività;
- permettere a RUFA, grazie ad un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;

- la mappatura delle aree di attività di RUFA in relazione alle quali possono essere commessi i reati presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di RUFA di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

2.2 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle **tipologie dei reati presupposto per i quali RUFA ha ritenuto sussistere un rischio di commissione** da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività dalla stessa svolta.

RUFA è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente normalmente formalizza i principi cui ispira l'esercizio della propria attività aziendale.

RUFA ha pertanto adottato, in linea con la prassi sopra illustrata, anche un proprio Codice Etico, ove sono stati indicati i principi generali cui la Società uniforma la propria azione nei confronti di tutti i soggetti con cui entra a vario titolo in contatto nell'esercizio delle proprie attività.

Il Codice Etico adottato da RUFA sarà pubblicato sul sito internet della Società, di modo che tutti i Destinatari del Modello possano accedervi e prenderne visione.

Lo stesso Modello verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Società, per garantirne a chiunque l'accesso e la visione, inclusi gli studenti e tutti i *partner* commerciali.

RUFA si impegna inoltre ad organizzare appositi corsi di formazione destinati a tutti i dipendenti e ai docenti in occasione dell'entrata in vigore del Modello e del Codice Etico.

Analoghi corsi di formazione verranno periodicamente ripetuti con la finalità di ricordare a tutti le regole di condotta e le procedure da rispettare per garantire l'efficace attuazione del Modello.

Una specifica formazione in merito alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico verrà indirizzata i neoassunti in occasione di ogni nuova assunzione.

La Società si impegna inoltre a rendere edotti anche i collaboratori esterni (inclusi quindi i collaboratori anche occasionali, i fornitori, i discenti e i partner commerciali) dell'adozione del Modello e del Codice Etico, e dei loro contenuti.

2.3 PARTE GENERALE

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 3, del Decreto, la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I) Individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati presupposto: mappatura dei rischi

L'art. 6 comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da RUFA e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei reati presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di RUFA, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

RUFA e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario di RUFA, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui RUFA svolge la propria attività d'impresa.

II) Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate dettagliatamente le specifiche misure e procedure in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati presupposto.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III) Designazione dell'Organismo di Vigilanza

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza di RUFA è composto da un unico membro, esterno alla Società.

La Parte Generale è quindi dedicata all'esame delle modalità con cui RUFA ha dato attuazione ai tre passaggi sopra descritti (I, II e III).

2.4 PARTI SPECIALI

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di una serie Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di reati presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, RUFA ha ritenuto sussistere un rischio di commissione.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- 1) reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- 2) reati c.d. societari (Parte Speciale "B");
- 3) omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale "C");
- 4) riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (Parte Speciale "D");
- 5) reati informatici (Parte Speciale "E");
- 6) delitti contro il diritto d'autore, l'industria e il commercio (Parte Speciale "F");
- 7) delitti contro l'attività giudiziaria (Parte Speciale "G");
- 8) reati ambientali (Parte Speciale "H");
- 9) delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale "I");
- 10) reato di impiego di personale irregolare (Parte Speciale "L");
- 11) reati di criminalità organizzata (Parte Speciale "M");
- 12) reato di corruzione tra privati (Parte Speciale "N");
- 13) razzismo e xenofobia (Parte Speciale "O");

- 14) reati tributari (Parte Speciale "P");
- 15) reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Parte Speciale "Q");
- 16) reati contro il patrimonio culturale (Parte Speciale "R");
- 17) reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Parte Speciale "S").

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, RUFA ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (previsti dall'art. 25 - *quater*¹), trattandosi di condotte che esulano assolutamente dall'attività aziendale svolta da RUFA, e per le quali non è stato ravvisato un rischio, nemmeno ipotetico, di commissione all'interno della Società.

Allo stesso modo e per analoghi motivi, si è deciso di escludere dall'esame del presente Modello i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti tra i reati presupposto, con decorrenza dal 17 maggio 2019, dalla l. 3 maggio 2019 n. 3 attraverso l'art. 25 *quaterdecies*. Trattandosi di fattispecie finalizzate a punire condotte poste in ambito esclusivamente sportivo, l'analisi dei rischi effettuata ha consentito di escludere un rischio di commissione di tali reati all'interno della Società, e nel suo interesse o vantaggio.

Infine, per estraneità all'oggetto ed all'attività di RUFA si ritiene possa escludersi il rischio di commissione dei reati di contrabbando e dei delitti relativi agli abusi di mercato: ciò in quanto la Società non effettua operazioni doganali.

2.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI RUFA

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale, così come dei propri soci, amministratori, e dipendenti e collaboratori, RUFA ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria filosofia aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, impegnandosi al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello è stato predisposto da RUFA avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione più recente, pubblicata sul sito di Confindustria nel marzo 2014), che contengono comunque principi generali ed indicazioni concrete sorte dall'applicazione pratica del Decreto. A questi si aggiungono i migliori contributi elaborati in materia (tra cui anche le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione* elaborate da ANAC, che risultano comunque fonte di

spunti utili, seppure elaborate in materia di Società e enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici, nonché il documento denominato *Principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l'attività dell'Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 231/2001*, redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, ABI e Confindustria, pubblicato il 19 febbraio 2019).

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di RUFA con delibera del 21 gennaio 2022. La Società ha poi provveduto ad un aggiornamento del Modello, in conseguenza all'estensione della responsabilità degli enti anche ai reati c.d. contro il patrimonio culturale, che ha comportato una generale revisione del Modello, oltre all'aggiunta di una specifica parte speciale dedicata alla nuova categoria di Reati Presupposto, adottato con delibera del 14 dicembre 2023.

RUFA, conformemente alle prescrizioni del Decreto, ha anche provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza in composizione monocratica e dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

2.6 MAPPATURA DEI RISCHI

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, RUFA ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà, le aree che risultano particolarmente a rischio di commissione dei reati presupposto.

In questa sede, verrà brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

RUFA ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei reati presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, nello svolgimento delle sue attività proprie, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, RUFA ha proceduto all'analisi della propria organizzazione e dell'attività svolta, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta sulla base della documentazione e delle procedure già esistenti e applicate da RUFA.

Infine, RUFA ha proceduto alla verifica, all'interno delle aree a rischio così individuate, delle procedure e dei protocolli già esistenti, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficienza in relazione alle disposizioni del Decreto.

Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate o comunque indicate le procedure, i presidi e le regole di comportamento adottati da RUFA al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati presupposto.

2.7 DESTINATARI DEL MODELLO

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in senso lato nell'interesse di RUFA, ivi inclusi i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i membri degli organi necessari che la Società ha adottato (Consiglio Accademico, del Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Docenti e Consulta degli Studenti), i dipendenti, i docenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

2.8 IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVISTI DAL MODELLO

La Società intende attuare, in via preventiva, un sistema dei controlli sulle singole attività sensibili in base a:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- protocolli specifici, applicati alle singole attività sensibili che si attuano attraverso:
 - 1) **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
 - 2) **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;
 - 3) **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, essendo anche colui che controlla, e chi esegue. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi. La segregazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitino certe operazioni solo a persone ben identificate e autorizzate;
 - 4) **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese, chiaramente conosciuti e definiti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle stesse. Lo svolgimento delle attività aziendali nel cui ambito può astrattamente essere realizzato taluno dei reati indicati nel Decreto, deve essere presidiato, in punto di poteri di firma, dalla previsione di firma congiunta;
 - 5) **Attività di monitoraggio:** finalizzata all'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo in coerenza con il sistema decisionale, nonché con l'intero impianto della struttura organizzativa.

2.9 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE

La Società si impegna ad effettuare un'attività di monitoraggio costante dei protocolli di controllo, con un periodico riesame del *risk assessment* delle attività svolte da RUFA.

Parimenti, l'Organismo di Vigilanza – per la medesima finalità – ha il compito di monitorare l'effettivo funzionamento e la corretta applicazione del Modello, delle procedure e in generale di tutto il sistema di controllo.

In caso di operazioni straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, trasformazioni, ecc.), la Società deve provvedere, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ad una generale valutazione sulle attività svolte e sulle procedure, e nel caso procedere ad un adeguamento del Modello.

2.10 DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e di procure adottato efficientemente costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti di rilevanza esterna o interna necessari per il perseguimento degli obiettivi aziendali, congruente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione dell'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento di riconducibilità degli atti – di rilevanza intera o esterna – ai soggetti che li hanno adottati.

L'utilità del sistema in oggetto, di conseguenza, consiste sia nella prevenzione della commissione dei reati presupposto che nella successiva identificazione di coloro che, direttamente o indirettamente, possono aver tenuto una condotta conforme agli illeciti di cui al Decreto.

In coerenza di ciò, il sistema di deleghe si fonda sui seguenti principi:

- deleghe e procure conferite devono essere in linea con ciascun potere di gestione e con la conseguente responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- assegnazione e revoche delle stesse avvengono in coerenza con i ruoli ricoperti in Società, in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- deleghe e procure devono riportare una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore nonché dei limiti per l'esercizio dei poteri stessi;
- i poteri di spesa previsti nelle deleghe e/o procure devono essere adeguati al ruolo ricoperto dal delegato/procuratore.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando, se del caso, eventuali modifiche.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di RUFA è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza di RUFA è un organismo monocratico, composto da un consulente esterno alla Società selezionato tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità ed esperto in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in generale, di *corporate governance*.

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad adottare, nel corso della prima riunione, un apposito regolamento per il suo funzionamento interno.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza dovranno comunque essere oggetto di verbalizzazione, e i relativi verbali conservati in appositi spazi dedicati all'interno dei locali della Società, e accessibili solamente all'Organismo di Vigilanza.

Il regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza disciplinerà nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, di verbalizzazione delle riunioni e di conservazione della relativa documentazione e dei verbali.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, la Società ha ritenuto di individuare una composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, scelta consentita dal Decreto in ragione delle ridotte dimensioni della Società.

Tale decisione consente, a parere di RUFA, di garantire il rispetto delle prescrizioni del Decreto, oltre che delle indicazioni delle Linee Guida, in riferimento ai requisiti prescritti per tale organismo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione di RUFA e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine per tre anni.

L'incarico è rinnovabile, anche per più mandati, e la Società si riserva il diritto di optare in futuro per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui modifiche della sua attività, aumento delle sue dimensioni, o anche solo ragioni di opportunità, lo suggeriscano.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;

- in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con RUFA.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi componenti si applicheranno le norme del codice civile in tema di mandato.

3.2 PREROGATIVE E RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse funzioni aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di RUFA.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove se ne manifesti la necessità, di ricorrere alla consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, presenterà al Consiglio di Amministrazione di RUFA una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa RUFA ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al budget annuale per il corretto adempimento del mandato;
- il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da RUFA non fanno parte del budget);

- tale importo sarà messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, che ne potrà disporre in via autonoma e senza alcun obbligo di autorizzazione preventiva, con obbligo di rendiconto.

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza l'erogazione di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, lo stesso Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di RUFA è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza, da parte dei Destinatari, delle prescrizioni del Modello e delle procedure/protocolli/documenti dallo stesso richiamati assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento ed adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando le opportune relative proposte;
- segnalare le violazioni accertate del Modello perché possano essere assunti i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di RUFA realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività svolte da RUFA, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di rischio nell'ambito del contesto della Società;
- la verifica dell'adeguatezza delle procedure in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- la proposizione delle opportune modifiche ed integrazioni delle singole Parti Speciali;
- l'aggiornamento conseguente delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- il coordinamento con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;

- la segnalazione di eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento. In tale ambito l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale. A tal fine dovrà ricevere costantemente le segnalazioni sulle eventuali situazioni che possano comportare rischi di illeciti;
- il coordinamento con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di RUFA che si renda opportuno;
- la verifica della validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto;
- per quanto riguarda le comunicazioni sociali e in particolare il bilancio, che nel caso di RUFA è certificato da un revisore contabile, la vigilanza costante sulla effettiva indipendenza del revisore stesso;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da RUFA (o dalla relativa società) nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: l'Organismo di Vigilanza esaminerà tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione predisposta con cadenza annuale dall'Organismo di Vigilanza.

4. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

4.1 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo

di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

La Società ha già adottato una specifica procedura che regola e disciplina i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, che ne prevede anche la specifica periodicità.

Dovranno comunque e sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei reati presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di RUFA;
- i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i reati presupposti;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli della Società, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- rendicontazione periodica degli appalti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private;
- rendicontazione periodica delle commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

A supporto delle attività dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni che rientrano nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, RUFA garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei reati presupposti, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

Le disposizioni sopra illustrate si completano oggi con le specifiche previsioni della l. 179/2017 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), e del d. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che sono intervenute, in due distinti momenti, a dettare una disciplina *ad hoc* sul fenomeno del c.d. *whistleblowing*, e alle cui indicazioni la Società si è adeguata.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto WB"), che ha tra l'altro modificato l'art. 6 del Decreto, la Società ha attivato gli opportuni canali interni di segnalazione dedicati - tra cui la piattaforma Whistleblower Software, alla quale si accede dal seguente link: <https://whistleblowersoftware.com/secure/RUFA>- ove possono essere effettuate segnalazioni di "violazioni" che, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, sono costituite da comportamenti, atti od omissioni idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tra cui le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

È quindi espressamente fatto obbligo, a carico di tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione all'interno della Società, nonché a tutti coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, di segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni fatto preciso, concordante e circostanziato che integri una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto e/o una o più violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società.

La segnalazione di tali, circostanziate, condotte illecite costituisce un obbligo a carico di chiunque ne abbia avuto notizia nello svolgimento della propria attività in RUFA.

Oltre che un obbligo, sanzionabile con il ricorso alle misure disciplinari previste dal CCNL applicabile, la Società ritiene che la segnalazione di eventuali condotte illegittime debba anche essere intesa come un'opportunità di far emergere comportamenti illeciti che andrebbero a penalizzare non soltanto la Società, ma tutti i suoi dipendenti (intesi in senso lato, e quindi anche dirigenti, amministratori, sindaci, docenti, collaboratori), nonché i suoi consulenti e fornitori.

RUFA ha, così, approvato un apposito Atto Organizzativo - al quale integralmente si rinvia e visionabile presso il luogo di lavoro, sul sito aziendale e sull'intranet aziendale - ove sono definite le tutele del Segnalante, le procedure per il ricevimento delle Segnalazioni e per la loro gestione.

Nel suddetto documento è, tra l'altro, specificato come le segnalazioni possano avvenire, oltre che in forma riservata, anche in forma anonima attraverso i medesimi canali, purché siano sufficientemente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, al fine di consentire la verifica della segnalazione da parte del gestore della segnalazione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, RUFA garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante.

RUFA ha individuato l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 quale Gestore dei canali di segnalazione interna, conformemente alle prescrizioni di cui al Decreto WB, con il compito di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di ricezione, analisi e riscontro alle segnalazioni pervenute.

4.2 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI

ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di RUFA potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Con cadenza annuale, inoltre, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

4.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 PRINCIPI GENERALI

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (inclusi anche eventuali liquidatori) di RUFA;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di RUFA concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi quindi i docenti, i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello *status* giuridico dei diversi soggetti.

Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione nei locali di RUFA.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre alla Società l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

5.2 SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL del comparto AFAM.

Per il personale docente le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

- rimprovero scritto, per le violazioni lievi del Modello o del Codice Etico;
- sospensione dall'insegnamento fino a un mese, per le violazioni reiterate del Modello o del Codice Etico, ovvero per quelle di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
- sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi, in caso di condotta negligente rispetto alle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- licenziamento in caso di condotta illecita ovvero di grave violazione del Modello o del Codice Etico che comporti l'applicazione a carico della Società di una delle sanzioni previste dal Decreto, nonché nei casi di condotta posta in essere con atti che espongono oggettivamente la Società ad un pericolo. Deve trattarsi in ogni caso di una condotta tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

L'azione disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, è promossa dal Direttore, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Le sanzioni vengono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della condotta accertata.

Per il personale amministrativo e tecnico sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- rimprovero scritto per le violazioni lievi del Modello o del Codice Etico;
- multa di importo variabile da una fino a un massimo di quattro ore di retribuzione, per le violazioni reiterate del Modello o del Codice Etico, ovvero per quelle di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, in caso di condotta negligente rispetto alle previsioni del Modello o del Codice Etico;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi nel caso delle violazioni di maggior rilievo del Modello o del Codice Etico;
- licenziamento, in caso di condotta illecita ovvero di grave violazione del Modello o del Codice Etico che comporti l'applicazione a carico della Società di una delle sanzioni previste dal Decreto, nonché nei casi di condotta posta in essere con atti che espongono oggettivamente la Società ad un pericolo. Deve trattarsi in ogni caso di una condotta tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

L'azione disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, è promossa dal Direttore (se nei confronti dei docenti), o dall'Amministratore Delegato (se nei confronti del personale tecnico e amministrativo), di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Le sanzioni vengono irrogate, all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della condotta accertata.

In ogni caso, con la contestazione disciplinare può essere disposta la revoca delle eventuali deleghe/procure affidate al soggetto interessato.

Il sistema sanzionatorio sopra descritto viene applicato anche ai casi relativi alle segnalazioni pervenute attraverso il sistema del *whistleblowing*.

L'applicazione del sistema disciplinare è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai singoli soggetti.

Di conseguenza, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

L'accertamento dell'illecito disciplinare è obbligatorio.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

In caso di violazione da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, tale

organo provvede ad istruire il procedimento disciplinare, informandone il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza. La decisione sull'eventuale sanzione, che potrà comportare anche la revoca dall'incarico, dovrà essere adottata dai soci.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Nel caso di violazioni commesse dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà applicare le iniziative più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

La sanzione disciplinare e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni saranno commisurate alla gravità della violazione, al livello di responsabilità e alla intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

Della contestazione e della successiva eventuale sanzione è data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI (INCLUSI I DOCENTI) PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E FORNITORI

Ogni comportamento posto in essere da docenti, collaboratori, da partner commerciali o da fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a RUFA, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

6. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

RUFA ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto al proprio interno ma anche verso l'esterno.

6.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

RUFA promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i collaboratori) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;

- pubblicazione sul sito internet di RUFA del Modello;
- comunicazione costante e tempestiva in ogni caso di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello; informativa in sede di assunzione.

6.2 INFORMAZIONE DEI CONSULENTI, DEI PARTNER COMMERCIALI E DEI FORNITORI

RUFA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i consulenti ed i fornitori, attraverso la pubblicazione del presente Modello sul proprio sito internet.

I partner commerciali, i consulenti ed i fornitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta del Modello, che verrà poi conservata dalla Società presso il proprio archivio.

L'informativa nei confronti di consulenti, partner commerciali e fornitori riguarda anche eventuali aggiornamenti del Modello che si siano resi necessari a fronte di novità legislative – che comportino un allargamento della categoria dei Reati presupposto – ovvero di mutamenti della struttura e/o della Società che richiedano una revisione del Modello stesso.

In ogni caso di revisione del Modello, pertanto, RUFA si occuperà di darne debita informazione anche ai soggetti terzi.

6.3 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di RUFA, la Società inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e consulenti apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di RUFA.

La Società ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti che non sono né possono essere soggetti alle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.

PARTE SPECIALE “A”

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Si riporta qui di seguito una descrizione dei Reati Presupposto relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto, quest'ultimo oggetto di significative modifiche apportate nel 2019 con l'entrata in vigore della L. n. 3/2019 (c.d. *Spazza-corrotti*) e con il d. lgs. n. 75/2020, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 (Direttiva PIF).

I due articoli del Decreto disciplinano reati che, seppure previsti distintamente, hanno come comune denominatore quello di presupporre l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o esercenti una pubblica funzione o un pubblico servizio: verranno perciò trattati congiuntamente nella presente Parte Speciale.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione a danno dello stato	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Sì: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un	Sì: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni,

		danno di particolare gravità	finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
640 comma 2 n. 1 c.p.	Truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica commessa in danno dello stato o di altro ente pubblico	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di

			quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Fino a 200 quote	No
322 commi 1 e 3 c.p.	Istigazione alla corruzione (quando la promessa sia fatta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri)	Fino a 200 quote	No
346 <i>bis</i> c.p.	Traffico di influenze illecite	Fino a 200 quote	No
319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Da 200 a 600 quote	Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare

			beni o servizi. Per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*
319 <i>ter</i> comma 1 c.p.	Corruzione in atti giudiziari per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	Da 200 a 600 quote	Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*

322 commi 2 e 4 c.p.	Istigazione alla corruzione (quando la promessa sia fatta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per indurre ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri)	Da 200 a 600 quote	Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*
317 c.p.	Concussione	Da 300 a 800 quote	Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica

			amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*
319 aggravato ai sensi dell'art. 319 <i>bis</i> c.p., quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, quando ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, o, ancora, il pagamento o il rimborso di tributi	Da 300 a 800 quote	Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore

			a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*
319 <i>ter</i> comma 2 c.p.	Corruzione in atti giudiziari, quando dal fatto deriva l'ingiusta condanna	Da 300 a 800 quote	Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*
319 <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Da 300 a 800 quote	Sì: interdizione dall'esercizio dell'attività;

			sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore a 4 anni e non superiore a 7, se il reato è commesso da un apicale; per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è commesso da un sottoposto*
356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Sì: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

Art. 2 l. N. 898/1986	Indebita percezione di erogazioni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Sì: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
314 c.p.	Peculato	Fino a 200 quote	No
316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Fino a 200 quote	No
323 c.p.	Abuso d'ufficio	Fino a 200 quote	No
353 c.p.	Turbata libertà degli incanti	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità	Sì: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
353-bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Fino a 500 quote. Aumentata da 200 a 600 quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un	Sì: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti,

		danno di particolare gravità	contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	--	------------------------------	--

In tutti questi casi, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni (art. 25 comma 5 *bis* del Decreto).

Per tutti i reati, inoltre, le sanzioni pecuniarie si applicano all'ente anche quando i delitti sono stati commessi da una persona incaricata di un pubblico servizio, ovvero membri delle Corti Internazionali o degli organi della Comunità Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La norma punisce, quindi, l'uso distorto di finanziamenti o contributi legittimamente conseguiti.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non siano stati destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, a differenza della fattispecie prevista al punto precedente – che costituisce un reato c.d. "proprio", in quanto può essere commesso solo da un soggetto, estraneo alla P.A., legittimo percettore di fondi pubblici – il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altri enti pubblici è reato "comune" e può, pertanto, essere commesso da chiunque.

Le condotte punibili consistono:

- i. nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- ii. nell'utilizzo di dette dichiarazioni o di detti documenti;
- iii. nell'omissione di informazioni dovute.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (prevista dall'art. 640 *bis* c.c. e che sarà di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico), determinandolo a fornire una specifica prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Ciò che caratterizza la fattispecie in esame rispetto a quella descritta al punto precedente (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) è l'oggetto del reato: nel caso previsto dall'art. 640 *bis* c.p., infatti, questo è costituito esclusivamente dalle erogazioni pubbliche.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo, senza diritto e con qualsiasi modalità, su dati,

informazioni o programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

Il concetto di "alterazione" comprende qualsiasi azione sulla componente logica del computer (il *software*) ovvero sulle parti meccaniche di questo (l'*hardware*) che incida sul regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o trasmissione dei dati.

Il concetto di "intervento" comprende qualsiasi azione che determini modifiche ai regolari processi del computer.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Per espressa previsione in seguito all'entrata in vigore del d. lgs. n. 75/2020, il reato determina la responsabilità dell'ente anche quando commesso in danno dell'Unione Europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).³

³ Note sulla nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

Buona parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere integrati solo in rapporti in cui almeno uno dei due soggetti sia dotato della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare la volontà sovrana dello Stato o di altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

L'ipotesi prevista dall'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

Condotta simile è quella punita dall'art. 319 c.p.: in questo caso il pubblico ufficiale riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, al fine di omettere o ritardare, oppure per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il reato potrà configurarsi, ai sensi del Decreto, laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altre utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della Pubblica Amministrazione.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato è aggravato (ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p.) quando il fatto di corruzione abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene o il pagamento o il rimborso di tributi.

*Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)*

La fattispecie trova applicazione quando le condotte descritte negli articoli 318 e 319 c.p. sono realizzate per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno precisare che la fattispecie in esame è destinata a trovare applicazione anche a prescindere dall'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del soggetto attivo del reato. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" anche ogni atto funzionale ad un procedimento giudiziario, a prescindere quindi dalla qualifica soggettiva di chi lo ponga in essere.

Con i concetti di "favore" e "danno" la norma si riferisce non soltanto all'esito finale di un procedimento, ma anche a tutti gli altri provvedimenti che possono essere adottati nel corso di questo.

Inoltre, per la sussistenza del reato non occorre che il favore o il danno perseguiti siano ingiusti.

*Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)*

La norma ha un'applicazione residuale, nel senso che si applica solo ove il fatto commesso non costituisca un reato più grave, e riguarda l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

La norma, a differenza delle altre qui in esame, punisce anche la condotta del privato, che diventa qui soggetto attivo del reato, promettendo denaro o altra utilità, seppure con pene minori.

La fattispecie, introdotta nel 2015, si differenzia dalla concussione, in cui il pubblico ufficiale, attraverso la violenza o la minaccia di un male ingiusto, costringe il privato a dare o promettere denaro o altre utilità per evitare il male prospettato, seppure senza che questi ne percepisca alcun vantaggio. Nell'induzione indebita, invece, la soggezione psicologica del privato è più tenue: il privato finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La norma stabilisce l'applicazione delle pene previste per i reati di cui agli artt. 318 comma 1, 319, 319 *bis*, 319 *ter* e 320 c.p. anche per il soggetto corruttore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, questo rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

La norma ha applicazione residuale, trovando il proprio ambito operativo fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 *bis* c.p., e riguarda l'ipotesi in cui vengano sfruttate o vantate relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio ovvero uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 c.p. per farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita ovvero a titolo di remunerazione per l'esercizio di funzioni e poteri da parte del soggetto corrotto.

Frude in pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tali ipotesi di reato punisce colui il quale commetta atti fraudolenti nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che gli derivano da un tale contratto concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità.

Indebita percezione di erogazioni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986)

La norma trova applicazione residuale, trovando il proprio ambito operativo fuori dai casi in cui la condotta descritta non integri il più grave reato di cui all'art. 640 *bis* c.p.

La condotta rilevante consiste nel conseguire indebitamente per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, in un procedimento complesso con il quale si procede da parte della P.A. alla scelta del contraente, con mezzi fraudolenti si cerca di impedire o turbare il regolare svolgimento della gara o di allontanare offerenti.

Per mezzi fraudolenti si ricomprendono tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara, anche posti in essere in circostanze che conducono alla gara e, così, anche fuori di questa.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento ed il dolo richiesto è quello generico, consistente nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enunciate dalla norma.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)

Il reato si configura quando con condotte fraudolente si interviene nella fase di predisposizione del bando in cui l'amministrazione deve stabilire le modalità per la scelta del contraente, con l'intento di turbare il procedimento amministrativo e il contenuto del bando.

Le condotte fraudolente possono essere messe in atto con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

Vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p., con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione del bando.

Si tenta di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese.

Non si ritengono di rilievo per RUFA i reati di cui agli artt. 314, comma 1 c.p., 316 c.p. e 323 c.p. in quanto, per loro natura, possono essere commessi unicamente da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, per espressa previsione normativa, ai fini della responsabilità dell'Ente tali reati rilevano soltanto quando commessi in danno "dell'Unione Europea".

I reati considerati, come detto, trovano come loro presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri, delle Istituzioni Europee e/o delle Corti internazionali⁴, così come esponenti di enti privati o soggetti privati che tuttavia esercitano attività regolate da norme di diritto pubblico e, in generale, di pubblico interesse, visto il rinvio, dell'art. 25 del Decreto, anche all'art. 322 bis c.p., intitolato "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri*").

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è immanente in ogni attività di impresa: qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con i più disparati enti pubblici e per le più disparate ragioni (ciò avviene anche solo per la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti).

Il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è poi sempre particolarmente alto a causa della loro specifica conformazione: essi si fondano su un rapporto intersoggettivo, tra privato e pubblico ufficiale (la corruzione ne è l'esempio per eccellenza). In questa situazione, anche comportamenti e rapporti in realtà non finalizzati alla commissione di illeciti, ma caratterizzati da semplice ambiguità (si pensi a rapporti con un amministratore locale di eccessiva vicinanza, confidenzialità ed informalità) possono ingenerare sospetti, determinare

⁴ Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2);

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (3);

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (4).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (5):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (6).

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

l'apertura di indagini, essere insomma travisati, sia dal pubblico ufficiale coinvolto, sia da osservatori esterni.

Altro elemento di delicatezza è costituito dal fatto che la giurisprudenza tende ad accogliere nozioni molto ampie di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (ossia delle qualifiche soggettive che portano alla configurazione degli illeciti in parola) con la conseguenza che anche figure appartenenti a persone giuridiche ed enti formalmente privati, in ragione dello svolgimento di attività in senso lato di pubblica rilevanza possono essere ritenuti titolari della qualifica ai fini dell'applicazione della legge penale.

Ciò detto in via generale, si deve aggiungere che, per RUFA, la valutazione della specificità delle attività svolte dalla Società e l'analisi dei relativi rischi ha portato a ritenere che sussista un rischio specifico per i reati qui in esame, in considerazione del fatto che RUFA intrattiene sia rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato, da cui ottiene finanziamenti *ad hoc* per la realizzazione di singoli e specifici progetti, sia rapporti con la Commissione Europea, e Università (pubbliche e private) di altri Stati nell'ambito del progetto Erasmus. L'analisi dei presidi già adottati dalla Società ha portato comunque a ritenere che il rischio per la commissione dei reati sia circoscritto.

Le regole fondamentali, in ogni caso in cui un esponente della Società si interfacci con la Pubblica Amministrazione, devono essere le seguenti:

- qualsiasi potenziale rapporto con la Pubblica Amministrazione, con le persone fisiche che le rappresentano e con soggetti che in senso lato svolgono funzioni ed hanno attinenza con attività di pubblico interesse, deve essere considerato come attività per definizione pericolosa;
- di tutti i passaggi e di tutte le possibili negoziazioni con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata evidenza, in modo che gli stessi siano sempre tracciabili e rintracciabili.

Come in ogni altro ambito dell'attività di impresa, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il riferimento alle procedure interne ed alle norme di comportamento richiamati nella presente Parte Speciale deve essere indefettibile ed il loro rispetto deve essere quanto mai rigoroso.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati considerati, come detto, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

Sono poi da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto:

con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di danaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni:

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale,
- le attività di pagamento,

con riferimento all'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali che quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio:

- la promozione dell'Accademia a eventi come fiere, convegni, attività di formazione;
- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali.

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Accademia.
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero loro familiari e/o persone legate da rapporti di amicizia con loro o da loro segnalate, che siano finalizzate ad influire sull'esito di una transazione commerciale;

- effettuare prestazioni in favore dei *partner* commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- omettere di predisporre e conservare in maniera accurata e conformemente alle disposizioni di legge le scritture contabili;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

- soggettivizzazione dell'attività: è opportuno che tendenzialmente sia sempre individuato un responsabile dell'attività in questione, che ne segua lo svolgimento e prenda le relative decisioni;
- soggettivizzazione del rapporto: è opportuno che tendenzialmente sia solo il responsabile individuato ad interfacciarsi con il pubblico ufficiale. Certamente, devono essere esclusi rapporti soggettivamente indeterminati;
- formalità: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- tracciabilità: è buona norma lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo;
- evidenza delle eccezioni: è opportuno lasciare sempre traccia scritta delle eccezioni che, per ragioni di estrema urgenza, siano operate rispetto alle procedure, con indicazione dei motivi;
- partecipazione: è opportuno organizzare le attività che comportino rischi in modo da far sì che le principali decisioni e gli atti a rilevanza esterna ad esse relative avvengano e siano perfezionati con il contributo di almeno due soggetti aziendali, per favorire il controllo reciproco ed impedire abusi.

5. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

Attività di fatturazione e pagamenti

L'attività di fatturazione segue procedure interne che implicano l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti – il CFO e il responsabile della funzione richiedente - in fase di verifica: (i) dell'esatta corrispondenza tra la fattura e l'ordine di acquisto o il contratto, e (ii) dell'effettivo e corretto adempimento della prestazione (ossia la ricezione da parte di RUFA del bene o del servizio). Una volta autorizzato, il pagamento viene materialmente eseguito da un ulteriore soggetto, distinto rispetto a quelli che si sono occupati delle verifiche descritte ai fini dell'autorizzazione.

Nessuna fattura può essere emessa o pagata con modalità diverse rispetto alle procedure amministrative previste e, soprattutto, con l'iniziativa di un solo soggetto.

Qualunque violazione o anomalia nel processo di fatturazione deve essere segnalata mediante i canali istituzionali ed essere portata a conoscenza anche dell'Organismo di Vigilanza.

Ciclo attivo

Tutte, o quasi, le entrate dell'Accademia si riferiscono ai contributi e alle rette versate dagli studenti dei corsi accademici e non accademici. L'Accademia non percepisce contributi statali e privati di alcun tipo, salvo il caso di accordi con enti ed aziende per progetti specifici (e che sono oggetto di apposita procedura che verrà descritta più avanti), oppure rimborsi spese per l'utilizzo di aule.

Tutte le entrate, che siano di cassa (contanti/assegno) o di banca (bonifico bancario) sono opportunamente registrate nel sistema gestionale e fatturate.

Ciclo passivo

Le principali uscite di RUFA sono quelle tipiche di ogni attività di impresa, e si suddividono tra pagamenti ricorrenti relativi agli affitti delle sedi, a tutte le relative utenze, ai pagamenti degli stipendi al personale e ai docenti, ai pagamenti dei tributi e, infine, all'approvvigionamento di beni e servizi. A queste si aggiungono le spese dettate da particolari e sporadiche esigenze.

L'approvvigionamento di beni e servizi è disciplinato da apposita procedura che differenzia l'acquisto a seconda che si tratti di forniture "ordinarie" ed abituali, legate all'attività quotidiana della Società, per importi contenuti e che vengono gestite in autonomia dall'amministrazione che deve rivolgersi ai fornitori ordinari e abituali per tali tipologie di forniture.

Per i beni e i servizi non "ordinari" ed abituali, il consiglio di amministrazione approva un budget di spesa annuale che viene distribuito tra le varie funzioni aziendali a seconda delle specifiche esigenze di ciascuna. In ogni caso in cui una funzione debba provvedere ad un acquisto che rientra nel budget annuale che le è stato assegnato, ne informa per iscritto l'amministrazione che, insieme al CFO, verifica che la spesa rientri nel budget, e la autorizza. Nel caso di spese straordinarie che non rientrano nel budget annuale, la verifica circa la necessità della spesa viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione che, nel caso, la autorizza.

Prima di provvedere al pagamento, la Società provvede inoltre alla verifica circa la corrispondenza tra il contratto e/o l'ordine, la fattura e l'effettiva fornitura del bene o del servizio. La verifica viene effettuata dal CFO insieme al responsabile della funzione che li ha richiesti; solo una volta completata questa verifica in modo positivo viene autorizzato il pagamento.

Progetti subordinati a finanziamenti pubblici

Altro possibile ambito di rischio riguarda la partecipazione a concorsi pubblici finalizzati ad ottenere finanziamenti (anche conseguente alla partecipazione ad alcuni progetti finanziati dai fondi PNRR), che sono sempre relativi a singoli e specifici progetti elaborati da RUFA con il coinvolgimento di diversi soggetti, e che, in caso di approvazione, vengono rigorosamente tracciati e rendicontati in fase di esecuzione.

Consapevole del rischio insito nell'attività in esame, RUFA ha già da tempo adottato in proposito una specifica procedura, che prevede il coinvolgimento almeno di due soggetti (il responsabile delle Relazioni Esterne e il Direttore) e la registrazione dei contatti, degli incontri e delle varie attività propedeutiche alla partecipazione di RUFA al bando e alla ideazione del progetto. Una volta aggiudicato il bando, la procedura prevede la costituzione di un team responsabile della realizzazione del progetto in tutte le sue fasi, compresa anche la rendicontazione, con l'obbligo specifico di tracciare ogni fase del progetto e di tenerne costantemente informato il Direttore.

Project financing

In alcuni casi RUFA viene direttamente contattata da enti pubblici o privati che le commissionano la realizzazione di specifici progetti artistici e culturali.

Anche per queste situazioni, la procedura applicabile è quella descritta al punto che precede.

Incarichi a consulenti e professionisti esterni

RUFA provvede alla verifica periodica circa la conservazione, nel tempo, dei necessari requisiti di correttezza e professionalità dei consulenti incaricati. Identiche verifiche vengono compiute in caso di affidamento di incarichi a nuovi consulenti, con cui RUFA non abbia in precedenza intrattenuto alcun rapporto.

In ogni caso, la gestione del rapporto con i consulenti avviene in modo che non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi verifica l'effettivo adempimento dell'incarico, prima di eseguire il pagamento.

Tra gli incarichi ai consulenti rientrano anche quelli ai docenti, solo una minima parte di questi, infatti, è assunta con contratto di lavoro dipendente. Anche per la selezione dei docenti RUFA ha adottato da tempo una specifica procedura che disciplina le attività ed i parametri per la selezione dei docenti, affidate comunque da una Commissione *ad hoc*.

Erasmus

Ultima area sensibile riguarda la partecipazione dell'Accademia al progetto Erasmus+.

L'Accademia è accreditata presso l'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE e partecipa al progetto mettendo a disposizione differenti tipologie di mobilità, sia in entrata che in uscita (in particolare, mobilità di studio, mobilità per *trainship* presso aziende convenzionate nell'Unione Europea, mobilità dello staff per formazione, mediante partecipazione a lezioni esterne, e mobilità per docenti invitati ad effettuare lezioni e *workshop*).

Il sistema di partecipazione ai bandi per l'erogazione di borse di studio Erasmus+ avviene interamente mediante l'utilizzo di una piattaforma digitale, ove vengono caricati tanto i documenti richiesti ai fini della valutazione della domanda, quanto quelli per la rendicontazione del progetto nelle scadenze intermedie prefissate e alla sua chiusura.

È escluso quindi in questo modo qualsiasi rapporto di tipo personale con esponenti pubblici.

RUFA ha inoltre adottato un'apposita procedura per disciplinare gli aspetti relativi a tutti gli scenari relativi alle borse offerte in esecuzione del progetto e a tutti i programmi attuati dall'Accademia per ospitare soggetti provenienti dall'estero.

Le borse di studio vengono in ogni caso assegnate tramite un bando la cui graduatoria viene stilata da una commissione collegiale, sulla base di precisi parametri stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea.

Tutte le tipologie di mobilità sono poi soggette ad un'attività di rendicontazione che si sostanzia nella redazione di un rapporto intermedio e di un report conclusivo, entrambi effettuati sempre mediante piattaforma digitale.

Una volta giunto a scadenza il progetto, eventuali fondi concessi in virtù dell'accreditamento e non utilizzati vengono restituiti ad opera dell'amministrazione.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI DI CUI AGLI ARTT. 2621 E SS. C.C. (ART. 25 *TER* DEL DECRETO)

L'art. 25 *ter* del Decreto, introdotto nel 2002 e oggetto di modifiche successive e più recenti, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai c.d. reati societari.

Le sanzioni previste per la tipologia di reati presupposto in esame sono esclusivamente di natura pecuniaria, con un aumento di un terzo se l'ente ha conseguito dal reato un profitto di rilevante entità.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito, tutte previste dal codice civile.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
2621 c.c.	False comunicazioni sociali	da 200 a 400 quote	No
2621 <i>bis</i> c.c.	False comunicazioni sociali (di lieve entità)	da 100 a 200 quote	No
2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	da 400 a 600 quote	No
2625 c.c.	Impedito controllo	da 200 a 360 quote	No
2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale sociale	da 200 a 360 quote	No
2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	da 200 a 360 quote	No
2627 c.c.	Illecita ripartizione degli utili e delle riserve	da 200 a 260 quote	No

2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	da 200 a 360 quote	No
2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	da 300 a 660 quote	No
2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	da 300 a 660 quote	No
2636 c.c.	Illecita influenza in assemblea	da 300 a 660 quote	No
2637 c.c.	Aggiotaggio	da 400 a 1000 quote	No
2629 <i>bis</i> c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	da 400 a 1000 quote	No
2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	da 400 a 800 quote	No

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa, seguendo un ordine basato sul bene protetto da ciascuna categoria di reati.

Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali e False comunicazioni sociale in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621, 2621*bis* e 2622 c.c. puniscono le medesime condotte, con la previsione di circostanze attenuanti (art. 2621 *bis* c.c.), o aggravanti (art. 2622 c.c.).

La condotta, descritta dall'art. 2621 c.c., consiste nella rappresentazione - nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico - di fatti materiali rilevanti

non veritieri ovvero nell'omissione – nelle medesime comunicazioni - di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui questa appartiene.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

L'articolo 2621 *bis* c.c. punisce le medesime condotte previste dall'art. 2621, ma che sono considerate di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L'art. 2622 c.c. punisce invece le medesime condotte, che siano commesse nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea.

Tutela del Capitale Sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori restituiscano, anche in via simulata, i conferimenti a uno o più soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.

Nel caso di molteplici atti restitutori o liberatori, per l'integrazione del delitto è sufficiente il compimento del primo di questi.

Soggetti attivi del reato, come nei successivi reati di cui agli artt. 2627-2629 c.c., possono essere solo gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve che per legge non potrebbero essere distribuite.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società (o della società controllante) cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Il concetto di "acquisto" ricomprende qualsiasi negozio valido a trasferire alla società la proprietà di azioni o quote emesse dalla stesa.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie è finalizzata a tutelare i creditori e sanziona la condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge, effettuano riduzioni del capitale sociale, o fusioni con altra società, o scissioni, quando queste operazioni provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno subito dai creditori, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

L'art 2629 *bis* c.c. punisce la violazione dell'art. 2391 comma 1 c.c. (che impone l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) da parte degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentari italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale:

- attribuzione di quote o azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Oltre agli amministratori, soggetti attivi del reato possono essere i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie punisce la condotta dei liquidatori nel caso in cui provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi.

Il reato è estinto se, prima del giudizio, interviene il risarcimento del danno in favore dei creditori.

Soggetti attivi del reato possono essere, evidentemente, solo i liquidatori.

1.3 Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La norma prevede, a livello generale, una condotta costituente mero illecito amministrativo, che consiste nel fatto degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici,

impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo che la legge attribuisce ai soci o agli altri organi sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere quindi solo gli amministratori.

Se però le condotte appena descritte cagionano un danno ai soci, esse assumono rilevanza penale.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma punisce la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge ha introdotto un nuovo art. 25 *sexies* nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

A queste due specifiche fattispecie di abuso di mercato sarà dedicata la successiva Parte Speciale.

Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti fattispecie, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché tutti i soggetti che la legge indica come sottoposti ad autorità pubbliche di vigilanza o come titolari di obblighi specifici nei confronti di queste.

2. AREE A RISCHIO

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività della Società, delle procedure adottate e dei sistemi di monitoraggio predisposti da RUFA ha rivelato l'esistenza di un rischio di commissione dei reati societari contenuto.

RUFA non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (Consob): questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra gli illeciti indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

I rischi di commissione di illeciti societari si ricollegano quindi anche in RUFA a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare, individuabili nelle seguenti aree di attività:

- A) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio;
- B) gestione dei controlli interni;
- C) operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale e di gestione della *corporate governance*.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura; sarà, quindi, sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure). A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale. Il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo:

- di tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di RUFA nel suo complesso;

- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a essa indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, nel rispetto totale delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di RUFA, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- non diffondere notizie in merito alle iniziative e le scelte di *partner* commerciali (conclusione di accordi con RUFA, collaborazioni con la Società e quant'altro), se non quando strettamente necessarie e con l'accordo del *partner* stesso.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

4.1 Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Nella redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione RUFA segue i seguenti principi:

- separazione dei compiti: individuazione dei dati e delle notizie che ciascun soggetto o ciascuna funzione aziendale deve fornire, individuazione dei soggetti o della funzione cui devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, nonché la tempistica del loro trasferimento;
- trasmissione e conservazione dei dati per via informatica, in modo che esista traccia del loro percorso e sia sempre possibile l'identificazione dei soggetti che hanno immesso i dati;
- previsione di scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione.

4.2 Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di RUFA, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito delle singole operazioni, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;

- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio dell'operazioni, in modo che sia possibile che questo segua l'intero *iter* decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza dell'intera documentazione **relativa a ogni operazione**;
- la possibilità di riunione e confronto tra il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza in merito a profili di criticità relativi all'operazione in questione;
- per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative **alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.**

4.3 Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno essere rette dai seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, con la previsione di meccanismi e procedure che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili, che curino il rispetto delle procedure previste e rilascino una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni raccolte e predisposte;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;

- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive la redazione di una relazione all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

4.4 Rapporti con il Collegio Sindacale

In ordine alla scelta dei sindaci, saranno seguiti questi accorgimenti:

- l'immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza del nominativo del revisore prescelto, nonché delle valutazioni e delle considerazioni che ne hanno consentito l'individuazione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico specifico che sia attribuito al revisore, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra RUFA e lo stesso;
- in generale, il divieto di concludere con il revisore prescelto qualsiasi contratto di consulenza.

Quanto, invece, allo svolgimento dell'attività di controllo sulla gestione sociale, le procedure dovranno stabilire:

- i tempi e le scadenze per la tempestiva trasmissione, al revisore e al Collegio Sindacale e a ogni altro soggetto che legittimamente eserciti poteri di controllo, di tutti i dati e di tutte le informazioni necessarie alle loro attività;
- le modalità per la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti e le informazioni relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, quando è necessario che il Collegio Sindacale esprima il proprio parere;
- la possibilità di riunioni periodiche e confronti tra Collegio Sindacale, il revisore e l'Organismo di Vigilanza su questioni relative all'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

PARTE SPECIALE “C”

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 *SEPTIES* DEL DECRETO)

L'art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del Testo Unico, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A sua volta il Testo Unico, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistente in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
589 c.p.	Omicidio colposo in violazione dell'art. 55 del Testo Unico	1.000 quote	si, per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di

			agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
589 c.p.	Omicidio colposo	da 250 a 500 quote	si, per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
590 c.p.	Lesioni personali colpose	fino a 250 quote	si, per non più di 6 mesi: interdizione dall'esercizio

			dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--	--

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione dei reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona. La pena è aggravata, tra l'altro, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sotto il profilo della responsabilità dell'Ente, la condotta più grave, e per la quale quindi è previsto un regime sanzionatorio più severo, è l'omicidio colposo determinato dalle violazioni indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità).

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale, grave o gravissima, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

È opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "**grave**" se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni; (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di **un senso o di un organo**.

La lesione è invece considerata "**gravissima**", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se **dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.**

2. DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il datore di lavoro, il RSPP, i preposti, i delegati e gli eventuali subdelegati, i medici competenti, gli addetti alle emergenze, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecc.);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree della Società (inclusi i lavoratori somministrati o di cooperative che operino presso le sedi della Società);
- altri collaboratori, anche solo occasionali.

3. FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche **determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.**

Al fine di conciliare la previsione dei reati di natura colposa (quali quelli in esame) con i criteri dell'interesse e del vantaggio dell'Ente, che costituiscono comunque la fonte e l'origine, nel sistema delineato dal Decreto, della sua responsabilità, la dottrina e soprattutto la giurisprudenza in materia hanno individuato la condotta tipica dei reati qui in esame nel risparmio di costi conseguente alla mancata adozione di misure di sicurezza che avrebbero potuto evitare, se adottate, l'evento (morte o lesioni).

La presente Parte Speciale ha la finalità di descrivere le attività poste in essere da RUFA al fine di prevenire questo tipo di reati, attraverso misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutti gli adempimenti imposti dalla normativa di settore per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

RUFA ha adottato, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, un proprio Documento di Valutazione dei Rischi. Il documento e le disposizioni ivi contenute costituiscono ovviamente parte integrante della presente Parte Speciale, e gli stessi si devono intendere qui espressamente richiamati.

Nel predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, RUFA ha in particolare fornito particolare attenzione alle seguenti attività, nel rispetto delle indicazioni del Testo Unico e della prassi consolidata in materia:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dispositivi di protezione individuali;
- b) valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) organizzazione delle emergenze e del primo soccorso;
- d) gestione degli appalti, con l'organizzazione di riunioni periodiche per il monitoraggio della sicurezza aziendale, e consultazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) sorveglianza sanitaria;
- f) informazione e formazione dei lavoratori;
- g) vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni affinché il lavoro sia svolto dai lavoratori in sicurezza;
- h) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- i) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Documento di Valutazione dei Rischi si propone inoltre espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare: (i) lo stato complessivo del sistema di tutela della sicurezza da parte di RUFA, (ii) la persistente adeguatezza delle misure assunte, e (iii) l'insorgere di nuove esigenze di tutela;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

4. SOGGETTI DEDICATI A COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

I soggetti che hanno un ruolo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

- Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Medico competente;
- Addetti squadra prevenzione antincendio;
- Addetti squadra primo soccorso
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Lavoratori.

La struttura dell'organizzazione del sistema di prevenzione, all'interno della Società, è la seguente.

Il datore di lavoro è stato individuato con specifica delibera dell'Consiglio di Amministrazione ed adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio e alla designazione del RSPP.

La Società ha poi provveduto ad individuare, conformemente alle disposizioni del Testo Unico, quale RSPP un soggetto esterno, dotato delle competenze e dei poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, ed è stato eletto dai lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

La Società ha altresì provveduto ad individuare tra i dipendenti i preposti in materia di sicurezza, nonché i componenti delle squadre di emergenza, per affrontare le varie tipologie di emergenze che possono accadere all'interno delle aree aziendali, e che effettuano esercitazioni periodiche.

Infine, la Società ha proceduto alla nomina del Medico Competente.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti deboli ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

5. POLITICA AZIENDALE DELLA SICUREZZA

RUFA considera la tutela della salute e della sicurezza non semplicemente un obbligo di legge, ma un dovere morale.

La tutela della sicurezza del luogo di lavoro, il rifiuto di sottoporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro stressanti, la garanzia di un luogo di lavoro sicuro, sono principi da sempre perseguiti dalla Società, e sono espressamente sanciti anche dal suo Codice Etico.

Conformemente a tali principi, nell'esercizio della propria Attività, la Società persegue pertanto i seguenti obiettivi:

- diminuzione nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;

- adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o comunque per ridurli a livelli accettabili;
- mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso della Società.

A tal fine, RUFA si impegna, tra l'altro, anche al costante aggiornamento degli strumenti e delle tecnologie messe a disposizione dei propri dipendenti per l'esercizio delle attività aziendali.

Per perseguire gli obiettivi che caratterizzano la propria politica aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza, la Società si impegna a:

- rispettare la normativa vigente e ad adeguarsi ai futuri aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
- assicurare comprensione, attuazione e sostegno della propria politica a tutti i livelli aziendali al fine di garantire la partecipazione al sistema in funzione delle proprie competenze e responsabilità, nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi indicati è necessario l'impegno di tutti;
- valorizzare la formazione e l'opera di tutte le persone direttamente impegnate nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi indicati necessita di idonee competenze tecniche e gestionali;
- valorizzare le competenze specifiche in materia di tutti i lavoratori, fornendo ad essi la necessaria informazione e formazione sui rischi e sulle misure di eliminazione o riduzione degli stessi, riconoscendo che i principali artefici del miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda sono i lavoratori stessi;
- pretendere da parte di tutto il personale che opera in azienda, interno ed esterno, il rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni interne che l'azienda ha stabilito o stabilirà, con l'obiettivo di migliorare e mantenere i livelli di sicurezza;
- garantire ai propri dipendenti il costante adeguamento delle attrezzature, e dei dispositivi di protezione individuale, con la consapevolezza che l'aggiornamento delle apparecchiature in uso ai dipendenti per l'esercizio delle Attività, sulla base degli adeguamenti tecnico scientifici, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi perseguiti in materia dalla Società;
- promuovere l'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza anche mediante richiesta che ogni dipendente segnali eventuali carenze o anomalie di funzionamento di macchine, attrezzature di lavoro o dispositivi di sicurezza, che possano

causare dei danni alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, nonché eventuali violazioni alle vigenti disposizioni normative ed alle disposizioni interne.

6. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, RUFA:

- indica ai soggetti coinvolti nell'attività le regole di comportamento sia generali che specifiche, con riferimento a particolari attività;
- valuta costantemente i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali;
- prende in considerazione, ponendovi grande attenzione e stabilendo le procedure del caso, anche i casi e le situazioni che eccedono l'ordinaria attività aziendale.

7. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI

La Società ha già adottato da tempo una serie di regole di condotta generali che devono in ogni caso caratterizzare il comportamento di tutti indistintamente i soggetti coinvolti nelle attività dell'azienda.

RUFA si attiene anzitutto - e chiede a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di competenza, che si attengano - ai seguenti principi generali:

- rigoroso rispetto di tutta la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e realizzazione di un efficace, idoneo e competente sistema per la gestione, l'esecuzione e l'aggiornamento delle attività e delle misure relative;
- redazione e diffusione di regolamenti e comunicazioni interne, recanti informazione ed istruzioni circa i comportamenti e le cautele che devono essere adottati dai lavoratori;
- identificazione e delimitazione, all'interno della Società, di eventuali aree di particolare pericolo per la sicurezza;
- predisposizione di procedure interne che prevedano il periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, e la necessità del suo aggiornamento in caso di rilevanti modifiche organizzative delle attività di lavoro o di modifiche legislative della normativa in materia;
- adozione di procedure interne per il caso di emergenza, evacuazione ed incendio;
- conferimento di deleghe al responsabile per la sicurezza, ed eventuali subdeleghe di questi ad altri soggetti, in forma scritta e sufficientemente dettagliata;
- riconoscimento al RSPP di tutti i poteri per l'effettivo esercizio dell'attività di vigilanza e di prevenzione;
- adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione previsti dal Testo Unico;
- tutela delle segnalazioni di eventuali anomalie relative a fasi di lavoro o strumenti di lavoro che si presentino rischiosi o carenti dal punto di vista della tutela della sicurezza

sul lavoro garantendo idonei canali informativi che abbiano come destinatari il datore di lavoro e il RSPP;

- verifica costante del rispetto delle norme in materia di sicurezza da parte anche di fornitori, prestatori d'opera e di servizi ed ogni altro soggetto terzo, nell'esecuzione di opere e nella prestazione di servizi a favore della Società in ogni caso in cui vi sia un rischio da interferenze;
- valutazione dei rischi chimici, da rumori, da vibrazioni, nonché dei nuovi ed ulteriori rischi indicati e previsti dal Testo Unico (quali, a titolo esemplificativo, lo stress da lavoro correlato);
- verifiche periodiche sulla *compliance* aziendale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sul rispetto degli standard fissati a livello aziendali e delle regole di comportamento interne. Le informazioni raccolte in sede di tale indagine dovranno poi condivise con il management della Società.

In aggiunta ai principi generali sopra elencati, la Società impone espressamente a tutti i Destinatari l'obbligo di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni norma di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni regolamento ed ogni disposizione interna relativi alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda ecc., tutti i dispositivi di protezione presenti in azienda;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione, di aggiornamento ed alle esercitazioni periodiche in tema di sicurezza organizzate dalla Società ed attenersi alle informazioni e ai documenti informativi relativi alla sicurezza sul lavoro ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezione diversi da quelli forniti dall'azienda.

Con riferimento al RSPP e al Datore di lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- garantire un monitoraggio periodico e costante dei rischi emergenti, che consenta un continuo aggiornamento della valutazione dei rischi, in modo che sia sempre aggiornata e attualizzata a nuovi profili di rischio;
- far sì che i risultati del monitoraggio si traducano: (i) nell'assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; (ii) quando necessario, in appositi documenti cui sia data corretta diffusione in azienda tra i soggetti interessati; (iii)

nell'emissione delle necessarie direttive ed istruzioni che siano diffuse presso i soggetti interessati;

- curare che la valutazione dei rischi si fondi su criteri obiettivi, in linea con la letteratura scientifica in materia;
- garantire che la valutazione dei rischi e la predisposizione di linee guida, di regolamenti e di documenti informativi interni tenga sempre conto anche di ipotetiche situazioni di emergenza, oltre che dell'attività ordinaria;
- ricevere le segnalazioni dei lavoratori, in materia di sicurezza del lavoro, provvedere alla loro evasione e alla puntuale verifica dei fatti segnalati, nonché alla trasmissione al RSPP per l'archiviazione;
- riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza l'esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo, tra quelle eventualmente effettuate da singoli lavoratori;
- riunirsi periodicamente, al fine di coordinare le rispettive attività e azioni da intraprendere;
- proporre l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti degli esponenti aziendali che non rispettano le norme di legge e regolamento o le disposizioni interne in materia di sicurezza sul lavoro.

8. REGOLE DI COMPORTAMENTO SPECIFICHE

Le norme sopra elencate sono integrate da ogni altra disposizione emessa da ciascuno dei soggetti cui sono affidati compiti e funzioni in tema di sicurezza, con appositi documenti, che contengano ogni istruzione necessaria al compimento di specifiche attività o all'uso di specifici strumenti.

Con specifico riferimento all'attività svolta da RUFA, particolari profili di rischio si rilevano nella conduzione delle attività didattiche che comportino l'utilizzo di macchinari o attrezzature particolari nei laboratori durante lo svolgimento delle lezioni, ed in generale a tutte le attività svolte da terzi all'interno delle sedi.

Con riferimento a queste specifiche operazioni, risultano non trascurabili i rischi da interferenza con dipendenti di terze parti: ciò vale in particolare con riferimento ai contratti di fornitura di servizi che richiedono l'accesso di dipendenti di altre società all'interno delle sedi di RUFA (ad es. attività di pulizia o manutenzione).

Proprio in relazione a questa situazione, risulta imprescindibile la redazione di un apposito documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che consenta di individuare le fonti di pericolo e stabilire procedure idonee ad evitare incidenti.

9. DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Altri aspetti fondamentali del sistema di gestione interno della sicurezza sono la registrazione e la verbalizzazione delle principali attività compiute, con la conseguente loro tracciabilità, quanto

a soggetti coinvolti e contenuti. La tracciabilità delle attività svolte garantisce una forma di autocontrollo sulle stesse e consente una più agevole lettura di insieme dell'attività aziendale di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Tutti i soggetti che ricoprono ruoli rilevanti in materia sono dunque tenuti a procedere alla verbalizzazione, seppure in via sintetica, dello svolgimento delle principali attività (riunioni, emissione di nuove direttive e circolari ecc.).

RUFA prevede la verbalizzazione e documentazione delle attività di formazione ed informazione tanto dei lavoratori già esperti, quanto dei lavoratori neoassunti e di quelli cui siano state assegnate nuove e differenti mansioni.

Altro aspetto fondamentale, per un'effettiva ed efficace gestione della sicurezza del lavoro, è la raccolta, la tenuta e la conservazione di tutti i documenti interni, le direttive, i regolamenti, le norme di condotta diffuse presso i lavoratori.

La documentazione così conservata deve ritenersi accessibile per ogni soggetto avente titolo che lo richieda.

PARTE SPECIALE “D”

Reati contro il patrimonio commessi mediante frode

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ, AUTO – RICICLAGGIO (ART. 25 *OCTIES* DEL DECRETO)

L'art. 25 *octies* è stato inserito nel Decreto dal d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 adottato in “Attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2007/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, e prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.); a queste fattispecie è stata più di recente aggiunta anche quella di autoriciclaggio (art. 648 *ter1* c.p.).

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
648 c.p.	Ricettazione	da 200 a 800 quote	sì, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti,

			contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
648 <i>bis</i> c.p.	Riciclaggio	da 200 a 800 quote	si, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
648 <i>ter</i> c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	da 200 a 800 quote	si, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

			funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
648 ter1 c.p.	Autoriciclaggio	da 200 a 800 quote	si, per non più di 2 anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

			l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--	---

La sanzione pecuniaria è aumentata da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il reato si configura solo nel caso in cui l'agente non abbia preso parte al delitto originario, dal quale è derivato il provento (c.d. "delitto presupposto").

Per acquisto si deve intendere ogni negozio, oneroso o gratuito, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

Per ricezione deve intendersi ogni conseguimento di possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

L'occultamento, infine, si attua con la semplice attività di nascondere il bene proveniente da delitto.

La ricettazione, inoltre, può realizzarsi in tutti i casi in cui vi sia un'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

In quest'ultimo caso, il delitto si consuma per il solo fatto di essersi il colpevole intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione abbia raggiunto il fine propostosi dall'agente.

Per espressa disposizione dell'art. 648 comma 3 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La norma punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta criminosa può quindi configurarsi in due modi distinti:

- i. nel sostituire o trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo (è il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero denaro o valori e li cambi con moneta o valori diversi);
- ii. nel compiere operazioni su denaro, beni ed altre utilità.

in entrambi i casi, per costituire reato, la condotta sopra descritta deve essere finalizzata allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio, qualcuno impieghi consapevolmente in attività economiche o finanziarie beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame ha un duplice scopo: impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione venga trasformato in denaro "pulito", ed evitare che il capitale così "ripulito" venga legittimamente utilizzato.

La condotta punibile è descritta con il verbo "impiegare", che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi intendere qualunque forma di utilizzazione di denaro beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi risultato utile per l'agente.

La norma prevede una circostanza aggravante, con conseguente aumento di pena, nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale.

Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)

Il reato, che ha avuto ingresso nel nostro ordinamento negli anni più recenti, consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

In particolare, la condotta sanzionata è quella di chi - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A seguito dell'introduzione del reato in esame è divenuto possibile perseguire le condotte di "pulizia" di proventi da reato anche quando attuate dallo stesso autore del delitto presupposto.

Dal novero delle condotte punibili sono escluse solo quelle per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'oggetto del reato è costituito dal denaro ovvero da qualsiasi altro bene od utilità proveniente da delitto non colposo.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

In considerazione del fatto che la finalità dichiarata della previsione dei reati qui in esame è quella di evitare che il sistema finanziario venga utilizzato al fine di riciclare i proventi di attività criminose (sotto forma di denaro o di altre utilità), è evidente che costituiscono aree a rischio, all'interno di qualsiasi realtà aziendale, i processi finanziari e contabili e, in generale, il ciclo attivo e quello passivo. A queste devono poi aggiungersi tutte le attività relative ai rapporti instaurati dalla Società con soggetti terzi, fornitori di beni e/o servizi e clienti.

L'inserimento tra i reati presupposto anche del reato di autoriciclaggio, che consiste in estrema sintesi nel reimpiego di denaro o altre utilità provenienti da un reato "proprio", ossia commesso direttamente dall'ente, comporta necessariamente l'inclusione, **tra le aree di rischio, anche delle attività nel cui ambito potrebbero essere commessi anche gli altri reati presupposto per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, e da cui potrebbe derivare, come conseguenza, il reimpiego del prodotto o del profitto di quel reato presupposto.**

Si deve però tenere presente che, ai sensi del Decreto, i criteri cardine per l'individuazione della responsabilità amministrativa a carico dell'ente rimangono pur sempre l'interesse e il vantaggio della società, di modo che la responsabilità potrà essere esclusa in tutti i casi in cui la commissione del reato, seppure all'interno della società e da parte di suoi esponenti, sia finalizzata al perseguimento di un interesse o di un vantaggio meramente personale.

Con riferimento alle aree di rischio contemplate dalla presente Parte Speciale, RUFA ha adottato una specifica procedura avente ad oggetto l'approvvigionamento di beni e servizi che disciplina **il rapporto con i fornitori, la loro selezione, la predisposizione dell'elenco dei fornitori qualificati**, cui la Società deve rivolgersi in via preferenziale per l'acquisto di beni e servizi, nonché le verifiche periodiche previste per il monitoraggio e la verifica circa la conservazione nel tempo delle qualità per poter essere inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati.

La procedura, infine, prevede che per i fornitori che vengono inseriti nell'elenco di quelli c.d. qualificati venga predisposta una scheda di valutazione, che viene periodicamente aggiornata per monitorare il permanere delle condizioni e dei requisiti per poter far parte dell'elenco, attraverso la verifica di parametri oggettivi e predeterminati.

L'elenco dei fornitori qualificati è soggetto agli audit annuali in relazione alla certificazione di Qualità.

Fornitori

Eccezion fatta per i fornitori qualificati e abituali, i nuovi fornitori sono sottoposti ad una valutazione prodromica all'inserimento nella lista.

Gli elementi di valutazione sono:

- (i) qualità, ossia la capacità di soddisfare le richieste tecniche e qualitative, e la previsione, da parte del fornitore, di sistemi di controllo e gestione;
- (ii) competenza, ossia la conoscenza delle problematiche di settore;

- (iii) consegna, ossia la capacità di rispettare le tempistiche per la consegna, e la valutazione sui tempi medi di consegna;
- (iv) documentazione, ossia la capacità di fornire i documenti richiesti;
- (v) prezzi, ossia il confronto con aziende concorrenti.

La valutazione prevede l'assegnazione di un giudizio per ogni elemento di qualifica. Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei fornitori è necessario che almeno quattro elementi su cinque raggiungano la sufficienza.

La verifica del mantenimento delle condizioni di fornitore qualificato è svolta almeno annualmente dal Direttore Didattico. Non appena vengono rilevate o segnalate non conformità da parte del fornitore, la Società provvede a dargliene immediatamente avviso chiedendogli di adottare le necessarie azioni correttive. L'attuazione di tali misure è condizione per il mantenimento della qualifica di fornitore qualificato.

Oltre alla verifica annuale sul mantenimento delle condizioni richieste per potere essere ricompresi nell'elenco dei fornitori qualificati, sono previste anche speciali verifiche nei seguenti casi:

- quando il fornitore non è stato utilizzato nel corso degli ultimi quattro anni;
- in caso di nuovi prodotti o servizi forniti dal fornitore;
- in ogni caso di variazioni organizzative del fornitore.

In tali ipotesi, è prevista l'apertura di un nuovo procedimento di qualifica, secondo le metodologie di cui sopra, nei confronti del fornitore.

RUFA ha previsto inoltre che il monitoraggio sui fornitori avvenga attraverso il controllo delle singole forniture.

Acquisti di beni e servizi

In generale, per gli ordini di beni o servizi si procede a richiedere un preventivo ai fornitori presenti negli elenchi dei fornitori qualificati.

Sulla base dei preventivi ricevuti vengono emessi ed approvati gli ordini di acquisto, mediante firma per accettazione dei preventivi ricevuti, ovvero sottoscrizione di appositi contratti, comprensivi di tutti gli elementi necessari a definire la fornitura. In ogni caso, al processo di selezione della fornitura, negoziazione del contratto e sottoscrizione dell'ordine o del contratto partecipano comunque almeno due distinti soggetti, secondo le procedure già descritte nelle precedenti parti speciali del Modello.

Di tali ordini dovrà essere fornita evidenza attraverso i documenti fiscali, firmati dal docente di riferimento.

La procedura prevede che il controllo dei beni ricevuti avvenga al momento della consegna attraverso la verifica della corrispondenza tra ordine di acquisto, documento di trasporto o fattura accompagnatoria e i beni consegnati.

In caso di fornitura di servizi il controllo verrà invece effettuato al termine delle prestazioni. Anche in questo caso il controllo riguarda la corrispondenza tra quanto definito nell'ordine e quanto riportato nella documentazione accompagnatoria.

Identici controlli sono previsti anche per i fornitori di prestazioni professionali.

In ogni caso, le procedure in uso prevedono che non si possa procedere al pagamento delle forniture ricevute se non previa verifica della corrispondenza tra ordine, fattura e beni/servizi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento di ogni attività nell'ambito aziendale, e più specificamente nello svolgimento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai principi indicati nel Codice Etico, nonché alle procedure (quali, in via esemplificativa, quelle relative al ciclo attivo e a quello passivo e agli approvvigionamenti), adottate dalla Società.

La Società impone a tutti i Destinatari di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato)
- tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di collaboratori, fornitori, clienti e partner commerciali, anche stranieri;
- rifornirsi di beni e servizi solo attraverso il ricorso ai fornitori selezionati dalla Società che siano inseriti nell'anagrafica dei fornitori, ovvero, in alternativa, attenersi scrupolosamente alla procedura adottata per la selezione di nuovi fornitori nel caso in cui per il bene e/o servizio sia necessario ricorrere ad un fornitore con cui la Società non ha ancora intrattenuto rapporti commerciali;
- monitorare in maniera continuativa l'operato dei fornitori, anche attraverso i feed back ricevuti, segnalando anche all'Organismo di Vigilanza eventuali condotte potenzialmente a rischio o anche solo anomale;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza diretta od indiretta ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;

- in ogni caso, verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori e/o partner commerciali, con cui la Società in precedenza non abbia mai intrattenuto alcun rapporto, e che non rientrano nell'anagrafica dei fornitori della Società, sulla base degli indicatori di anomalia forniti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, quali i dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali), acquisendo informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori (i.e. certificazione anti mafia), e prevedendo per tutti i fornitori, anche quelli qualificati, periodiche verifiche a campione;
- effettuare le medesime operazioni previste al punto che precede anche in occasione dell'avvio di nuovi rapporti commerciali con soggetti con cui la Società in precedenza non ha mai intrattenuto alcun tipo di rapporto;
- registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da RUFA al fine di consentirne comunque il controllo periodico e la relativa registrazione contabile di tali dati;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, attraverso il rispetto delle procedure in uso all'interno della Società, che prevedono in ogni caso la verifica della corrispondenza tra il soggetto beneficiario/autore del pagamento e la documentazione contabile relativa, attraverso il coinvolgimento e il controllo di almeno due soggetti.

È fatto divieto in particolare di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato di tali beni o servizi, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla loro provenienza;
- effettuare il trasferimento di denaro, beni o altre utilità quando vi sia sospetto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita degli stessi beni;
- acquistare beni o servizi da fornitori che non siano registrati nell'anagrafica della Società. Per eventuali acquisti di beni o servizi da fornitori "nuovi" sarà necessario procedere alle verifiche preventive sopra indicate;
- effettuare o ricevere pagamenti in contanti, salvo che si tratti di somme non solo al di sotto dei limiti di legge, ma anche di modico valore;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a mascherare l'origine illecita di denaro, beni, altre utilità o di autoveicoli;
- effettuare operazioni che possano apparire volte a rimettere i capitali o autoveicoli, oggetto di riciclaggio, nel sistema economico.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO PARTICOLARI, RELATIVE ALLE SINGOLE AREE DI RISCHIO

Al fine dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi le seguenti regole:

- identificare le controparti commerciali verificandone l'identità a mezzo di documenti, dati e informazioni di fonte affidabile;
- raccogliere informazioni sulle controparti commerciali sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata che tengano conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- tutte le operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti continuativi con soggetti terzi devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione della controparte e della natura dell'operazione;
- i contratti con i fornitori ed i partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- in occasione della stipulazione di contratti con fornitori e partners, questi ultimi devono dichiarare: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, (ii) di impegnarsi al rispetto del Decreto, (iii) se siano stati mai implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto.

PARTE SPECIALE “E”

Criminalità informatica

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI INFORMATICI RILEVANTI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

La legge 18 marzo 2008 n. 48, nel ratificare e dare esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova serie di reati informatici. Ad alcune di tali nuove fattispecie è stata estesa la responsabilità amministrativa degli Enti, attraverso la previsione dell'art. 24 *bis* nel Decreto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
491 <i>bis</i> c.p.	Falsità in un documento informatico	fino a 400 quote	si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	fino a 400 quote	si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
615 <i>terc</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	da 200 a 700 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di

			pubblicizzare beni o servizi
615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	fino a 400 quote	si: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	da 200 a 700 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
617 <i>quinquies</i> c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	da 200 a 700 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
629, <i>terzo comma</i> , c.p.	Estorsione	da 300 a 800 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni,

			licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la p.a.; esclusioni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non inferiore a due anni
635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	da 200 a 700 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	da 200 a 700 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi

635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	da 200 a 700 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
635 <i>quater.1</i> c.p.	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	fino a 400 quote	si: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
635 <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	da 200 a 700 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi
640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	fino a 400 quote	si: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da

			agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
--	--	--	--

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa. Nella disamina, viene seguito il medesimo ordine dell'art. 24 *bis* del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

L'accesso al sistema informatico è considerato abusivo quando vi sia una obiettiva violazione delle condizioni e dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne l'accesso.

Al pari dell'accesso, la norma punisce anche la condotta di chi si mantenga in un sistema informatico contro la volontà – sia essa espressa o tacita – del titolare del sistema.

La giurisprudenza ha ritenuto configurabile il reato anche nel caso in cui un soggetto che sia legittimato ad accedere ad un sistema e a mantenersi vi operi per conseguire finalità illecite o, comunque, diverse da quelle per cui era stato autorizzato dal titolare dello stesso sistema.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero volontariamente le interrompe o le impedisce.

La stessa norma punisce anche chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di dette comunicazioni.

Per "intercettazione" si intende la presa di cognizione del contenuto della comunicazione, che si realizza tramite l'intromissione in questa; per "interruzione" ed "impedimento" si intende il compimento di atti idonei rispettivamente a far cessare una comunicazione in corso e ad impedire che una nuova abbia inizio.

Estorsione (art. 629, terzo comma, c.p.)

La norma sanziona chiunque, mediante le condotte di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617 quinquies)

La norma sanziona l'installazione di apparecchiature adatte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635 bis e 635 quinquies c.p.)

Gli artt. 635 *bis* e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635 *bis*, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario di programmi o dati informatici. Il comportamento punito è quello di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

L'art. 635 *ter* punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635 *quater* punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635 *bis* finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, ovvero mediante l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggia il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635 *quinquies* punisce le medesime condotte indicate dall'art. 635-*quater*, quando abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615 quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, abusivamente diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, allo scopo di: (i) danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti; ovvero (ii) favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o

comunque mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (cd. virus informatici)

La diffusione può avvenire sia con la messa in circolazione di virus attraverso le reti telematiche sia con la materiale introduzione degli stessi nei sistemi sia con la loro incorporazione in supporti informatici sia con la messa a disposizione di detti supporti.

Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si la falsità abbia ad oggetto documenti di tipo informatico, intendendosi con "documento informatico", la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. AREE A RISCHIO

Alla luce della descrizione delle fattispecie di reato sopra riportata, devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica della Società e ne facciano uso.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di RUFA alle seguenti attività:

- alterazioni e falsificazioni di documenti elettronici pubblici o privati;
- attività di spionaggio o sabotaggio per via informatica dirette a concorrenti, pubblici o privati (creazione, modifica, alterazione di dati altrui; accesso abusivo in altrui sistemi; modifiche non autorizzate e programmi altrui e loro danneggiamento; detenzione indebita di *password* di accesso a sistemi altrui; intercettazione fraudolenta di altrui comunicazioni informatiche; installazione di dispositivi volti a tale illecita attività; diffusione di virus...).

3. REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE

In generale, tutti i Destinatari:

- devono impiegare la rete aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni strettamente professionali;
- devono accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per il tempo strettamente necessari;
- devono utilizzare gli strumenti informatici ed i supporti elettronici messi a loro disposizione dalla Società ai fini esclusivamente professionali;

- devono utilizzare i soli programmi ufficialmente indicati dalla Società al momento della consegna del dispositivo informatico e /o successivamente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Non è pertanto consentito inoltre agli utenti di installare, senza previa autorizzazione di un Amministratore di Sistema, programmi provenienti dall'esterno, sussistendo infatti il grave pericolo di introdurre virus informatici e/o di alterare la funzionalità delle applicazioni software esistenti;
- devono evitare di lasciare incustoditi e/o accesi in loro assenza i dispositivi portatili utilizzati qualora si trovino presso le infrastrutture di RUFA, e devono garantire la custodia del pc portatile attraverso un sistema di blocco automatico in caso di non utilizzo;
- devono consultare e visionare i dati informatici cui hanno accesso in ragione del ruolo e delle funzioni svolte, ed eventuali accessi che esulino dalle loro competenze e dal loro ruolo devono essere preventivamente approvati dal Responsabile della funzione IT;
- provvedono a comunicare all'IT Manager e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi su due punti:

- la certa identificazione dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- la predisposizione di misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, perché sia escluso che taluno possa agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale.

Il monitoraggio del rispetto della procedura e l'implementazione delle misure informatiche idonee a prevenire la commissione di reati informatici nonché i rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi utilizzati, è affidata ad un IT Manager.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari di utilizzare e conservare i dispositivi elettronici messi a loro disposizione dalla Società con cura e di restituirli alla fine del rapporto e/o del loro utilizzo in buono stato di manutenzione e conservazione.

Il sistema di accesso agli strumenti e dispositivi informatici si basa sull'autenticazione per credenziali personali.

PARTE SPECIALE “F”

Delitti contro il diritto d'autore, l'industria ed il commercio

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ARTT. 25 *BIS*.1, 25 *NOVIES* E 25 *BIS* COMMA 1 LETT. F *BIS* DEL DECRETO)

La legge 23 luglio 2009 n. 99 ha esteso l'elenco dei reati presupposto introducendo nel Decreto i nuovi articoli 25 *bis*1 e 25 *novies*. All'esame di questi reati, nella presente Parte Speciale, e per evidenti ragioni di connessione quanto alla materia, è stata aggiunta anche la trattazione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 473 e 474 c.p., inserite nel Decreto dall'art. 25 *bis* comma 1 lett. f *bis*, e integranti condotte in violazione del diritto d'autore.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
513 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1)	Turbata libertà dell'industria o del commercio	fino a 500 quote	no
515 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1)	Frode nell'esercizio del commercio	fino a 500 quote	no
516 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1)	Vendita di sostanze alimentari non genuine vendute come genuine	fino a 500 quote	no
517 c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1)	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	fino a 500 quote	no
517 <i>ter</i> c.p. (art. 25 <i>bis</i> 1)	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	fino a 500 quote	no

517 <i>quater</i> c.p. (art. 25 <i>bis1</i>)	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	fino a 500 quote	no
513 <i>bis</i> c.p. (art. 25 <i>bis1</i>)	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	fino a 800 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
514 c.p. (art. 25 <i>bis1</i>)	Frodi contro le industrie nazionali	fino a 800 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

			dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
171 comma 1 lett. a <i>bis</i>) l.a. (art. 25 <i>novies</i>)	Divulgazione, in un sistema di reti telematiche, di opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	fino a 500 quote	sì, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

			quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
171 comma 3 l.a. (art. 25 <i>novies</i>)	Diffusione, rappresentazione, riproduzione di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
171 <i>bis</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>)	Reati in materia di <i>software</i> e banche dati	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

			funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
171 <i>ter</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>)	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografici, e in materia di opere letterarie, scientifiche e didattiche	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

			contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
171 <i>septies</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>)	Violazioni nei confronti della SIAE	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
171 <i>octies</i> l.a. (art. 25 <i>novies</i>)	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca

			delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
473 c.p. (art. 25 <i>bis</i> comma 1 lett. f <i>bis</i>)	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da

			agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
474 c.p. (art. 25 <i>bis</i> comma 1 lett. f <i>bis</i>)	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fino a 500 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa, seguendo l'ordine degli articoli del Decreto che li prevedono.

(I) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25 *bis*)

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura quando vengono adoperati violenza sulle cose oppure mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio altrui.

L'art. 513 c.p., pur essendo rivolto alla tutela dell'ordine economico nazionale, tutela anche il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività economica, proteggendolo da turbative o da impedimenti illeciti. La norma in esame è sussidiaria, trovando applicazione solamente qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

Il delitto in esame è un reato di pericolo, per la cui consumazione è quindi sufficiente che, dall'azione violenta e fraudolenta, derivi una semplice minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale del singolo. Per la sussistenza del delitto sono necessari alternativamente l'uso della violenza o di mezzi fraudolenti.

Un comportamento può considerarsi fraudolento quando sia subdolo o sleale, quando cioè tenda a mascherare o nascondere con l'inganno il proprio carattere di illiceità. La violenza sulle cose è, invece, l'impiego della forza fisica che comporti il danneggiamento o la trasformazione o il mutamento della destinazione di un oggetto.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il delitto si configura in tutti quei casi in cui, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia. È prevista un'aggravante se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La fattispecie in esame mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento di altrui attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sul corretto confronto concorrenziale tra i vari operatori del mercato.

Anche questa ipotesi delittuosa va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona già nel momento in cui vengono attuati gli atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore quale atto concreto di concorrenza sleale.

Costituiscono violenza o minaccia comportamenti che hanno l'effetto di coartare la volontà altrui: la prima, attraverso la forza fisica; la seconda attraverso prospettazione di un male ingiusto la cui verifica dipende dalla volontà del minacciante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, abbia cagionato un danno all'industria nazionale.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (a cui consegue un danno all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando, nell'esercizio di una attività commerciale, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero si consegna una cosa mobile che - per origine, provenienza, qualità o quantità – è diversa da quella dichiarata o pattuita.

È prevista un'aggravante nel caso in cui la cosa mobile sia costituita da oggetti preziosi.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Il reato si configura quando sono poste in vendita o sono messe altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che genuine non sono.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (517 c.p.)

Il reato si configura quando sono messi in vendita o distribuiti opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in esame si consuma nel momento stesso in cui il prodotto viene posto in vendita o altrimenti in commercio: la condotta illecita deve pertanto ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare sia stata semplicemente messa a disposizione del pubblico.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (517 ter c.p.)

Il reato punisce la condotta di chi, pur potendo conoscere l'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in sua violazione. È punita anche la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i predetti oggetti o beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in sua violazione.

La pena è aggravata nel caso in cui i reati descritti siano commessi in modo sistematico o mediante allestimento di mezzi e attività organizzate ovvero quando oggetto del reato siano alimenti o bevande la cui denominazione o specificità siano protette dalle norme vigenti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (517 quater c.p.)

Il reato si configura quando viene contraffatto o vengono alterate le indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

La norma in esame punisce anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

(II) DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 *novies*)

Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 comma 1 lett. A bis e comma 3 l.a.)

La norma punisce la condotta di chi mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o anche solo parte di essere, immettendola in un sistema di reti telematiche.

Quella medesima condotta assume rilievo anche quando sia stata commessa su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, quando da tale condotta risulti un'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis l.a.)

Gli illeciti previsti all'art. 171 *bis* sono posti a tutela dei software e delle banche dati informatiche.

Il primo comma della norma sanziona la duplicazione di software protetti dal diritto d'autore e la loro commercializzazione. Allo stesso modo è sanzionata la diffusione di strumenti informatici diretti a rimuovere filtri e altre protezioni di *software* protetti da diritto d'autore.

Il secondo comma, invece, sanziona la duplicazione e la commercializzazione abusive di banche dati informatiche.

Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 ter l.a.)

Questa articolatissima norma sanziona una serie di illeciti. È forse il caso di riportarla testualmente, perché sia sempre disponibile alla consultazione di tutti i Destinatari del Modello.

Il primo comma della norma sanziona il fatto di chi, per uso non personale, ed a fini di lucro:

"a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".

Il secondo comma sanziona ancor più gravemente chi:

" a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1".

Violazioni nei confronti della SIAE e Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (artt. 171 septies e 171 octies)

Si tratta di fattispecie meno frequenti e certamente più particolari delle precedenti, che pertanto vengono esaminate congiuntamente.

La prima norma si applica *"ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi"* o a chi rilascia false dichiarazioni in merito all'assolvimento di simili obblighi.

La norma successiva colpisce invece la produzione e la diffusione di *"apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale"*.

Contraffazione di segni distintivi e introduzione nello Stato di oggetti con segni contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.) (art. 25 bis comma 1 lett. f bis)

In aggiunta alle norme appena citate, e sempre in materia di reati in violazione del diritto d'autore, si devono ricordare anche gli artt. 473 e 474 c.p., cui fa espresso riferimento l'art. 25 *bis* comma 1 lett. f *bis* del Decreto.

Le due fattispecie sanzionano la contraffazione o l'alterazione di marchi, opere di ingegno e altri prodotti industriali; l'impiego di segni contraffatti o alterati nonché l'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti recanti segni contraffatti o alterati.

Secondo la giurisprudenza, si deve qualificare come "contraffazione" la riproduzione abusiva integrale del marchio nella la sua configurazione emblematica e denominativa e come "alterazione" la modifica del segno, ricomprendente anche l'imitazione fraudolenta (vale a dire la riproduzione parziale, ma tale da permettere che vi sia confusione con il marchio originale o con il segno distintivo).

2. AREE A RISCHIO

L'esame della tipologia di Attività svolta da RUFA consente di individuare, con riguardo ai reati presupposto qui in esame, fondamentalmente un'area di rischio: quella dell'acquisto e della cessione di beni e servizi.

Si rimanda pertanto alla disciplina contenuta nella procedura di approvvigionamento beni e servizi adottata dalla Società e descritta nelle pagine precedenti, e che deve comunque intendersi, insieme alle altre procedure adottate da RUFA, parte integrante del presente Modello.

Quanto ad eventuali rapporti commerciali con enti concorrenti, si deve osservare che, seppure le fattispecie relative agli abusi nell'esercizio della concorrenza (articoli 513 e 513-*bis* c.p.) individuano fattispecie molto particolari e non facilmente realizzabili, la Società ha ritenuto di estendere comunque la presente Parte Speciale anche a questo settore di attività, poiché crede

profondamente nel valore di una concorrenza che sia corretta e sia sempre correttamente esercitata, e ritiene comunque doveroso, a prescindere da eventuali rischi, richiamare tutti i Destinatari del Modello su alcune fondamentali regole di condotta.

3. REGOLE DI CONDOTTA

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nel presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi reato individuati.

In aggiunta alle regole di condotta sintetizzate nelle procedure in uso (con particolare riferimento all'acquisto di beni e servizi e alla selezione e qualifica dei fornitori), è pertanto necessario attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- prevedere sempre una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, nonché dei reciproci flussi informativi;
- garantire la diffusione e la conoscenza delle procedure da seguire da parte di tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
- circoscrivere in maniera chiara e dettagliato l'ambito di applicazione delle procedure;
- prevedere in ogni caso, prima di scegliere uno specifico fornitore, l'effettuazione di contatti con due o più fornitori, a seconda delle spese di importo, presenti all'interno dell'albo fornitori, al fine dell'ottenimento di diverse offerte;
- prevedere specifiche modalità per l'autorizzazione delle proposte di acquisto e l'assegnazione del contratto;
- predisporre preventivamente specifiche modalità di presentazione delle offerte;
- definire preventivamente i criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzare le valutazioni effettuate e le decisioni prese (negoziazione);
- svolgere adeguate attività di due diligence, prima della definizione degli accordi con terze parti;
- predisporre specifiche verifiche in relazione ad eventuali conflitti di interesse dei fornitori;
- prevedere un processo di qualifica per ogni nuovo fornitore, che contempli l'affidabilità economico-finanziaria, la professionalità e il possesso dei requisiti etici e tecnico-qualitativi;
- prevedere forme di garanzia, da parte del fornitore, per acquisti (singoli o cumulati) al di sopra di un valore soglia predefinito;
- prevedere, per importi di un determinato ammontare o comunque per attività strategiche, la richiesta di un'autocertificazione sul casellario giudiziale e sui carichi pendenti da parte del fornitore (incluso anche l'appaltatore), da raccogliere nel processo di Due Diligence;

- predisporre una black list per i fornitori con la definizione delle relative modalità di gestione (criteri di inserimento, aggiornamento e storicizzazione);
- predisporre specifiche verifiche sui fornitori in relazione a liste di terrorismo e riciclaggio;
- prevedere specifiche verifiche in ogni caso di variazioni in merito a dati bancari dei fornitori e/o consulenti;
- prevedere l'adozione di un Codice di Comportamento rivolto ai fornitori che contenga regole etico-sociali atte a disciplinare i rapporti con la Società;
- prevedere il monitoraggio degli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie;
- identificare condizioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti;
- prevedere la raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati previsti dal Decreto (con particolare riferimento all'art 24-ter);
- prevedere la raccolta di una dichiarazione sostitutiva del fornitore attestante il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- predisposizione di controlli sui collaboratori esterni e sulla congruità dei compensi loro corrisposti rispetto a quelle praticate normalmente nell'area geografica di riferimento.

PARTE SPECIALE “G”

Delitti contro l'attività giudiziaria

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *DECIES* DEL DECRETO)

L'articolo 25 *decies* è stato inserito nel Decreto nel 2009, e ha introdotto la responsabilità dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni e/o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si tratta, in particolare, della seguente fattispecie di reato, schematicamente riassunta qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
377 <i>bis</i> c. p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	fino a 500 quote	no

Il reato si configura quando con violenza o minaccia oppure con offerta o promessa di denaro o altra utilità si induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (dichiarazioni utilizzabili in un procedimento speciale).

2. AREA A RISCHIO

L'attività imprenditoriale, commerciale o industriale di ogni ente è sempre passibile di essere sottoposta ad investigazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Ciò, a maggior ragione, proprio dal momento in cui è stato introdotto il regime della responsabilità amministrativa degli enti.

Per qualunque ente, quindi, deve ritenersi astrattamente configurabile un rischio di commissione dell'illecito in parola, nel caso in cui uno o più esponenti dell'ente fossero chiamati dall'autorità procedente a fornire informazioni e chiarimenti sull'ente e su aspetti rilevanti per la verifica dell'ipotesi accusatoria.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Nel caso in cui RUFA o un proprio esponente si trovino coinvolti in indagini da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i Destinatari, se chiamati a rendere dichiarazioni alla medesima autorità, devono ritenersi completamente liberi di rispondere secondo verità.

RUFA assicura infatti a tutti i Destinatari che il fatto della loro collaborazione con gli inquirenti non potrà mai essere fonte di pregiudizio, discriminazione o valutazione negativa da parte dell'azienda.

RUFA, anzi, indica come espresso obbligo di ogni Destinatario il dovere di rispondere secondo verità, completezza e trasparenza alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria.

RUFA tutela la riservatezza del Destinatario di volta in volta interessato: nessuno dovrà mai ritenersi in obbligo di comunicare alla società la circostanza di un'eventuale convocazione o di un'avvenuta audizione, così come mai potrà essere fonte di un giudizio negativo dell'azienda il fatto del dipendente di aver mantenuto quelle circostanze riservate.

Più in generale, qualora emergesse l'esistenza di un'indagine nei confronti dell'azienda o di un suo esponente, il Direttore provvederà all'apertura e alla tenuta di un apposito fascicolo in cui **saranno conservati tutti gli atti ufficiali del procedimento (eventuali avvisi di garanzia, verbali di perquisizione, di sequestro e quant'altro)**, nonché sarà registrata una cronologia dei principali sviluppi della vicenda.

Tendenzialmente, all'emersione dell'esistenza di indagini, RUFA investirà immediatamente della questione un legale di fiducia, da cui si farà assistere sin dalle prime fasi del procedimento.

Dell'esistenza delle indagini sarà prontamente informato l'Organismo di Vigilanza, che dovrà coordinarsi con il Direttore e con il difensore di fiducia della Società.

È fatto obbligo a qualunque Destinatario di informare di ogni eventuale tentativo di condizionamento (o comunque di ogni altra circostanza che possa aver indotto il sospetto di un simile tentativo) l'Organismo di Vigilanza, che provvederà ad assumere al riguardo ogni idonea iniziativa.

PARTE SPECIALE “H”

Reati ambientali

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *UNDECIES*)

A partire dal 2011, con il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (entrato in vigore il 16 agosto 2011), la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche ad alcune tipologie di reati ambientali.

La norma ha infatti inserito nel Decreto l'art. 25 *undecies* che include tra i reati presupposto anche alcuni illeciti di natura ambientale, previsti sia da diverse disposizioni di legge, tra cui in particolare il codice penale e il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*, c.d. *Codice dell'Ambiente*), cui si aggiungono alcune specifiche fattispecie previste dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 (*Disciplina dei diritti relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (..) nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*), dalla legge 28 dicembre 1993 n. 549 (*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*), e dal d. lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*).

In particolare, gli illeciti per i quali oggi è quindi prevista la responsabilità amministrativa degli enti in materia ambientale sono i seguenti (riportati con le relative sanzioni).

1. Codice penale

Articolo	Illecito	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
452 <i>bis</i>	Inquinamento ambientale	da 250 a 600 quote	si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

			salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
452 <i>quater</i>	Disastro ambientale	da 400 a 800 quote	si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

452 <i>quiquies</i>	Delitti colposi contro l'ambiente	da 200 a 500 quote	no
452 <i>sexies</i>	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	da 250 a 600 quote	no
452 <i>octies</i>	Delitti associativi aggravati	da 300 a 1.000 quote	no
452 <i>quaterdecies</i> (ex art. 260 Codice dell'Ambiente)	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con l'aggravante del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	da 300 a 500 quote per il traffico illecito di rifiuti, da 400 a 800 quote se si tratta di rifiuti ad alta radioattività	si, per una durata non superiore a 6 mesi: sì, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. È prevista inoltre l'interdizione definitiva

			dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato
727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	fino a 250 quote	no
733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	da 150 a 250 quote	no

2. Codice dell'Ambiente

Articolo	Illecito	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
137 (commi 3, 5 primo periodo e 13)	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico in mare da parte di navi od aeromobili di sostanze e materiali per i quali è previsto il divieto assoluto di sversamento	da 150 a 250	no

137 (commi 2, 5 secondo periodo e 11)	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarico di acque reflue industriali con valori oltre i limiti fissati dalla tabella 3/A dell'Allegato 5 e violazione dei divieti di scarico	da 200 a 300 quote	si, per una durata non superiore a sei mesi; si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
256 (comma 1, lett. a) e 6 primo periodo)	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione, deposito temporaneo presso il luogo di	fino a 250 quote	no

	produzione di rifiuti sanitari pericolosi		
256 (comma 1, lett. b), 3 primo periodo e 5)	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza la prescritta autorizzazione, realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, attività non consentita di miscelazione di rifiuti	da 150 a 250 quote	no
256 (comma 3 secondo periodo)	Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi	da 200 a 300 quote	si, per una durata non superiore a sei mesi; si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

			l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
256 (comma 4)	Attività di gestione di rifiuti effettuata con inosservanza, delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, in carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni e comunicazioni	fino a 125 quote in caso di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi; da 75 a 125 quote per le medesime attività che riguardino rifiuti pericolosi, da 100 a 150 quote in caso di realizzazione e gestione di una discarica	no
257 (comma 1)	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	fino a 250 quote	no
257 (comma 2)	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio provocato da sostanze pericolose	da 150 a 250 quote	no

258 (comma 4)	False indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti sulla natura, sulla composizione sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e uso di un certificato falso durante il trasporto	da 150 a 250 quote	no
259 (comma 1)	Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito, spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259	da 150 a 250 quote	no
260 <i>bis</i>	Violazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con l'aggravante nel caso si tratti di rifiuti pericolosi	da 150 a 250 quote, da 200 a 300 nel caso si tratti di rifiuti pericolosi	no
279 (comma 5)	Violazione dei limiti di emissione nell'esercizio di uno stabilimento quando il superamento determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	fino a 250 quote	no

3. L. 7 febbraio 1992 n. 50 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di

estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975 n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Articolo	Illecito	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
1 (comma 1), 2 (commi 1 e 2) e 6 (comma 4)	Importazione, esportazione, omissione delle prescrizioni per preservare incolumità, utilizzo, trasporto, commercio ecc. di animali appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Regolamento CE n. 338/97; detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	fino a 250 quote	no
1 (comma 2)	Recidiva nei reati di importazione, esportazione, ecc. di cui al punto che precede, oppure commissione dei medesimi reati	da 150 a 250 quote	no

	nell'esercizio di un'attività di impresa		
3 bis	Falsificazione o alterazione di certificati licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	fino a 250 quote, se per il reato è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione, da 150 a 250 quote se è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni, da 200 a 300 quote se la pena non è superiore nel massimo a tre anni di reclusione, da 300 a 500 quote se la pena è superiore nel massimo a 3 anni di reclusione	No

4. L. 28 dicembre 1193 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Articolo	Illecito	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
3 (comma 6)	Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A	da 150 a 250 quote	No

5. D.lgs. 6 novembre 2007 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

Articolo	Illecito	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
----------	----------	---------------------	-----------------------

9 (comma 1)	Inquinamento colposo prodotto da una nave, nonché dai membri dell'equipaggio	fino a 250 quote	No
8 (comma 1) e 9 (comma 2)	Inquinamento doloso prodotto da una nave nonché dai membri dell'equipaggio e inquinamento colposo che causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità	da 150 a 250 quote	si, per una durata non superiore a 6 mesi. È prevista inoltre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato
8 (comma 2)	Inquinamento colposo prodotto da una nave nonché dai membri dell'equipaggio che causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità	da 200 a 300 quote	si, per una durata non superiore a 6 mesi È prevista inoltre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o

			agevolare commissione reato	la del
--	--	--	-----------------------------------	-----------

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

1. Codice Penale

Come anticipato, con diversi interventi normativi sono stati inseriti nel codice penale alcuni reati in materia ambientale. Con l'ultimo di questi interventi, il d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, è stato "spostato" nel codice penale il reato di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, collocato all'art. 452 *quaterdecies*, con conseguente abrogazione dell'art. 260 del Codice dell'Ambiente che prima disciplinava tale fattispecie, rimasta comunque, quanto al suo contenuto, immutata.

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'acqua o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Costituiscono circostanze aggravanti il fatto che l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

La stessa norma definisce il disastro ambientale quale, in alternativa, un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema oppure un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

La norma punisce le medesime condotte che costituiscono i reati di Inquinamento ambientale e *Disastro ambientale* (rispettivamente previste dagli artt. 452-bis e 452-*quater* c.p.), estendendone la punibilità anche ai casi di fattispecie commesse con semplice colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

Associazione (art. 452 *octies* c.p.)

La norma punisce l'associazione (comune o di tipo mafioso) finalizzata alla commissione dei reati ambientali.

Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 260 Codice dell'Ambiente, oggi art. 452 *quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si occupa del traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

È inoltre punito chi distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)

È punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

2. Codice dell'Ambiente

Scarichi di acque reflue (art. 137)

comma 2

La norma punisce la condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

comma 3

Punisce chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.

comma 5

È punita la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, oppure i limiti più restrittivi fissati

dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Circostanza aggravante è che vengano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

comma 11

La norma punisce la condotta di chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del Codice dell'Ambiente, con la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote. È prevista inoltre l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto, per un periodo massimo di sei mesi.

comma 13

È punito lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili che contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

comma 1 lettere a) e b)

La norma punisce la condotta di chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi degli articoli 208- 212 e 214-216 del Codice dell'Ambiente.

La pena è aggravata se si tratta di rifiuti pericolosi.

comma 3

La condotta punita è quella di chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

La pena è aggravata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

comma 4

Sono altresì punite l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

comma 5

La norma punisce chi, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del Codice dell'Ambiente, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

comma 6 primo periodo

La norma punisce la condotta di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera *b*) del Codice dell'Ambiente.

Bonifica dei siti (art. 257)

comma 1

La norma punisce la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del Codice dell'Ambiente. È inoltre punito chi non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242.

comma 2

Se l'inquinamento in esame è provocato da sostanze pericolose, si la pena è aggravata.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)

comma 4

La norma è indirizzata alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*). La condotta punita consiste nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, con indicazione di informazioni false circa la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. È infine punito anche l'uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259)

comma 1

La norma punisce la condotta di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del regolamento stesso.

La sanzione è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi.

*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*)*

comma 6

La norma punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

comma 7 secondo e terzo periodo

È altresì punita la condotta del trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto con la copia del formulario per il trasporto dei rifiuti. È punita altresì la condotta di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi per il trasporto dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

comma 8 primo e secondo periodo

È punita infine, la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea del formulario per il trasporto fraudolentemente alterata. Se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata.

Sanzioni (Violazioni dei limiti di emissioni art. 279)

comma 5

È punita la condotta di chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

3. L. 7 febbraio 1992 n. 150

Artt. 1, 2 e 6

comma 1

La norma punisce l'importazione, l'esportazione, il trasporto e l'uso illecito di specie animali e il commercio di piante riprodotte artificialmente.

Art. 3 bis

La norma punisce la falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze nonché l'uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali.

La sanzione pecuniaria varia a seconda della specifica condotta da un minimo 150 quote a un massimo di 500.

4. L. 28 dicembre 1993 n. 549

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3)

La norma punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono.

5. D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202

Inquinamento doloso (art. 8)

La condotta punita è lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti. Nel caso invece in cui dallo sversamento derivino danni permanenti, la sanzione pecuniaria è elevata.

Inquinamento colposo (art. 9)

La norma punisce lo sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti.

Se la medesima condotta causa danni permanenti, la pena è aggravata.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'ampio ambito dei reati ambientali introdotto nel Decreto comporta un rischio di commissione dei reati in questione immanente all'attività che, in ogni caso, deve considerarsi relativamente contenuto per la Società.

Al di là di fattispecie limite, che non si ritiene possano comportare nemmeno astrattamente un rischio per la Società tenuto conto dell'attività dalla stessa esercitata – quali, a titolo esemplificativo, l'inquinamento doloso o colposo da navi, ovvero il commercio illecito di specie animali e vegetali – è evidente che altre fattispecie tra quelle sopra descritte, concernenti in particolare le attività e le modalità di smaltimento dei rifiuti sono applicabili all'esercizio di qualsiasi attività di impresa.

Ed è appunto in relazione a queste specifiche fattispecie che si è riscontrato un potenziale rischio di commissione anche per RUFA.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

RUFA si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- verificare costantemente la conformità alle prescrizioni normative in materia ambientale dell'attività della Società, nonché degli ambienti, degli strumenti e dei macchinari utilizzati per il suo esercizio;
- adeguare l'attività della Società, gli ambienti, gli strumenti e i macchinari utilizzati per il suo esercizio alle prescrizioni normative ogni qual volta si renda necessario;
- attenersi alle disposizioni contenute nelle autorizzazioni previste dalle norme di legge ed emanate dalle competenti autorità e uffici pubblici;
- rispettare le indicazioni previste in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e loro smaltimento ed in particolare conformarsi alla gestione dei rifiuti in forza presso le infrastrutture di RUFA;

- monitorare lo stato di integrità degli apparecchi e dei sistemi utilizzati, avendo cura di segnalare ogni difetto e/o vizio che possa ritenersi fonte di possibile inquinamento;
- conservare adeguatamente i beni messi a disposizione dalla Società;
- monitorare costantemente eventuali incidenti e situazioni di emergenza e predisporre adeguate attività di prevenzione.

Resta salvo comunque l'obbligo, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, di segnalare immediatamente e senza indugio all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto che costituisca violazione – o qualsiasi condotta anomala che possa costituire violazione – delle regole di condotta e delle procedure previste dalla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE “I”

Delitti contro la personalità individuale

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *QUINQUIES* DEL DECRETO)

La legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *quinquies*, che ha introdotto tra i reati presupposto i delitti contro la personalità individuale.

Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
600 c.p.	Riduzione o in mantenimento schiavitù	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di

			pubblicizzare beni o servizi.
601 c.p.	Tratta di persone	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

			dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
603 <i>bis</i> c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

			quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
600 <i>bis</i> c.p. comma 1	Sfruttamento della prostituzione minorile	da 300 a 800 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
600 <i>ter</i> c.p. comma 1 e 2	Pornografia minorile	da 300 a 800 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

			funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
600 <i>quinquies</i> c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	da 300 a 800 quote	si, per una durata non superiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti,

			contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
600 <i>bis</i> c.p. comma 2	Prostituzione minorile	da 200 a 700 quote	no
600 <i>ter</i> c.p. comma 3 e 4	Commercio e di divulgazione materiale pedopornografico	da 200 a 700 quote	no
600 <i>quater</i> c.p.	Pornografia virtuale	da 200 a 700 quote	no
609 <i>undecies</i> c.p.	Adescamento di minorenni	da 200 a 700 quote	no

L'art. 25 *quinquies* del Decreto prevede inoltre che nel caso in cui l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati qui in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa, seguendo un ordine basato sul bene protetto da ciascuna categoria di reati.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La norma punisce la condotta di chi eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Le condotte punite dalla norma in esame sono quelle di chi:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito anche chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi (comma 2).

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito chi:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

È inoltre punito anche chi, al di fuori delle ipotesi sopra descritte, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, il materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, o ancora offre o cede a terzi, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter sopra descritte, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La condotta sanzionata in questo è quella di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (e quindi siano stati ridotti o mantenuti in schiavitù), ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Sono punite anche le condotte sopra descritte, compiute nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La condotta punita è quella di chi, al di fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p. (i.e. Tratta di persone), acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (Riduzione e mantenimento in schiavitù).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Le condotte punite dalla norma sono quelle di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, allo scopo di commettere uno dei reati sopra descritti, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. AREE A RISCHIO

L'Attività di RUFA non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale. La Società, in particolare, non ricorre a lavoratori distaccati né somministrati mediante il ricorso ad agenzie interinali e/o di somministrazione del lavoro.

Tuttavia, la circostanza che la Società abbia stipulato contratti di appalto di servizi che impiegano o potrebbero impiegare tra i propri soci lavoratori e dipendenti anche provenienti da paesi extra – comunitari ed in particolare da Paesi del Terzo Mondo, comporta il rischio, quanto meno indiretto, che possa configurarsi una responsabilità amministrativa a carico della Società per il caso in cui le società cui RUFA appalta alcuni dei servizi commettano uno dei reati in esame, ed in particolare quelli di *“Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”* (art. 600 c.p.), e di *“Tratta di persone”* (art. 601 c.p.), o ancora di *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* (art. 603 *bis* c.p.).

È quindi soltanto per prevenire il rischio, come si è detto, indiretto e marginale, della commissione di tali reati, che RUFA ha ritenuto opportuno predisporre la presente Parte speciale.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

RUFA ritiene che il rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare al lavoro minorile ed alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, debbano essere principi ispiratori della propria attività d'impresa.

Allo stesso modo, il rispetto della libertà e della dignità della persona sono principi che regolano tutta l'attività della Società e sono ribaditi dal Codice Etico, su cui viene periodicamente fatta specifica formazione nei confronti di tutti i dipendenti.

RUFA promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e *partner* commerciali.

Anche la violazione di tali principi da parte di uno dei soggetti terzi con cui RUFA sottoscrive contratti o accordi commerciali costituisce violazione delle regole di condotta stabilite dal presente Modello e, pertanto, causa di risoluzione automatica del contratto in essere.

RUFA verifica inoltre espressamente, in sede di assunzione del proprio personale, che non sussistano condizioni tali per cui l'individuo da assumere si trovi in una delle situazioni previste dai reati presupposto qui in esame. A tal fine, costituiscono elementi che dovranno indurre ad una particolare attenzione in sede di assunzione la nazionalità della persona, la sua età ed il costo della manodopera offerta.

Per tutti questi motivi, come sopra illustrato, RUFA non ritiene che sussista un rischio concreto e diretto della commissione di alcuno dei reati oggetto di esame nella presente Parte Speciale.

Tale rischio potrebbe però astrattamente configurarsi, in via indiretta, in relazione a talune condotte che potrebbero adottare ulteriori fornitori ai quali RUFA ha affidato in appalto alcuni servizi da svolgersi all'interno delle proprie sedi, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di pulizia e le manutenzioni in genere.

Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di commissione dei reati in esame, i contratti stipulati tra RUFA e tali società prevedono espressamente l'impegno di queste ultime al rispetto della normativa esistente, per quel che qui interessa, in materia di immigrazione, di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, e la possibilità per RUFA di verificarne la regolarità contributiva.

RUFA si impegna in ogni caso a far sì che i contratti di appalto (e i relativi DUVRI, ove previsti) prevedano l'obbligo, a carico delle società appaltatrici, di utilizzare esclusivamente lavoratori impiegati nel rispetto della normativa vigente e di adempiere i relativi obblighi di natura retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale, nel rispetto di ogni disposizione di legge e del vigente CCNL.

La Società prevede inoltre, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

In ogni caso di conclusione di appalti per la fornitura di servizi da parte di società terze, RUFA si impegna comunque a:

- verificare le caratteristiche tecniche e professionali della controparte contrattuale in relazione all'operazione contrattuale, e la sua solidità economico finanziaria;
- valutare l'offerta economica sulla base delle prassi di mercato, dei costi del lavoro e della sicurezza;
- inserire nel contratto clausole contrattuali che impongano il rispetto della normativa vigente in riferimento a condizioni di lavoro, retribuzione, orario di lavoro, ferie, riposi, permessi, congedi, tutela dei minori in età non lavorativa.
- richiedere in ogni caso la consegna del DURC per verificare la regolarità contributiva della controparte.

PARTE SPECIALE “L”

Impiego di immigrati irregolari

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 *DUODECIES*)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 che ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, e ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma ha inoltre introdotto nel Decreto il nuovo art. 25 *duodecies*, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha esteso la responsabilità dell'ente anche al delitto previsto dall'art. 22 comma 12 *bis* del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Con un ulteriore intervento del 2017 (in particolare, la l. 17 ottobre 2017 n. 16), la responsabilità dell'Ente è stata estesa anche ai reati previsti dall'art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito e tutte previste, come anticipato, dal Testo Unico sull'Immigrazione.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
22 comma 12 <i>bis</i>	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	da 100 a 200 quote, entro il limite comunque di Euro 150.000	no
12 comma 3	Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

			salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
12 comma 3 <i>bis</i>	Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito (ipotesi aggravata)	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

12 comma 3 <i>ter</i>	Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito ai fini dello sfruttamento della prostituzione	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
12 comma 5	Favoreggiamento della illecita presenza nello Stato di stranieri irregolari	da 100 a 200 quote	si, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica

			amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--	--

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti oggetto della presente Parte Speciale.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis Testo Unico sull'Immigrazione)

La norma in esame, a sua volta modificata dal d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero, ancora, il cui rinnovo del permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

La norma punisce il datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi il cui soggiorno nel territorio italiano è irregolare per uno dei motivi sopra descritti, quando i lavoratori irregolari impiegati sono (i) in numero superiore a tre, (ii) sono minori in età lavorativa, (iii) sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603 *bis* comma 3 c.p. (ossia sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Trasporto di stranieri nello Stato per il loro ingresso illecito (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico sull'Immigrazione)

Si tratta di nuove fattispecie di recente introduzione tra i Reati Presupposto.

La condotta punita dal comma 3 è quella di chi, violando le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel

territorio dello Stato o di un altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La rilevanza penale del comportamento è peraltro subordinata alla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materiali esplosivi.

Comma 3-bis

La norma prevede una fattispecie aggravata per il caso in cui il reato previsto dal comma 3 del medesimo articolo venga commesso in presenza di più di una delle condizioni richieste per la configurazione dello stesso.

Comma 3-ter

Un'ulteriore ipotesi aggravata è prevista per il caso in cui le condotte sopra descritte:

- sono commesse allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commesse al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Comma 5

La norma punisce infine chi, fuori dai casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, favorisca la permanenza di un soggetto straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un profitto ingiusto dalla condizione di illegalità di quest'ultimo o nell'ambito delle attività unite a norma dello stesso articolo.

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

RUFA può impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri: ciò impone che la Società provveda sempre ad accertare in via preventiva la regolarità della permanenza nel territorio italiano di cittadini stranieri che dovessero essere eventualmente assunti, anche per brevi periodi.

È inoltre vietata l'assunzione di lavoratori minori di età.

L'area eventualmente a rischio di commissione del reato in esame è quella relativa all'assunzione di nuovo personale, o dell'impiego di personale alle dipendenze di fornitori esterni.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

RUFA si impegna al rispetto dei seguenti principi generali e regole di comportamento, che costituiscono adempimenti richiesti anche a tutti i Destinatari del Modello:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- verificare in sede di assunzione di lavoratori stranieri il rilascio in loro favore di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- in caso di assunzione di lavoratori stranieri, verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, verificando altresì che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza;
- è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale per il tramite di intermediari per il reclutamento del lavoro che non siano le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro;
- verificare, in caso di ricorso alle agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, attraverso l'obbligo a carico di tali agenzie, e pena la risoluzione del rapporto con la Società, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali.

Si rimanda inoltre ai principi elencati nella Parte Speciale "I", interamente applicabili anche alla presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE “M”

Delitti di criminalità organizzata

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 24 *QUATER* DEL DECRETO)

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito nel Decreto l'articolo 24 *quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai reati c.d. di criminalità organizzata.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
416 c.p. comma 6	Associazioni delinquere per	da 400 a 1.000 quote	sì, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di

			pubblicizzare beni o servizi.
416 <i>bis</i> c.p.	Associazioni di tipo mafioso	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico – mafioso	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

			dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

			quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	da 400 a 1.000 quote	si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
416 c.p. (escluso il comma 6)	Associazione per delinquere	da 300 a 800 quote	si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni

			funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.	Delitti in materia di armi	da 300 a 800 quote	si, per una durata non superiore a 1 anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti,

			contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--	--

Per tutti i reati previsti dall'art. 24 *ter*, è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati descritti.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. È punita in particolare non solo la promozione, la costruzione o l'organizzazione dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Pene più severe sono previste per il caso in cui gli associati ricorrano all'uso di armi, e nell'ipotesi in cui gli associati siano dieci o più.

Costituiscono condotte aggravanti quelle descritte dal comma 6 della norma, per le quali l'art. 24 *bis* comma 1 del Decreto prevede una sanzione pecuniaria più grave; si tratta dei casi in cui l'associazione sia diretta a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 600 (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*), 601 (*Tratta di persone*) e 602 c.p. (*Acquisto e alienazione di schiavi*), nonché all'art. 12, comma 3-bis, del Testo Unico sull'Immigrazione.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

La condotta punita è la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La norma punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

La condotta punita è quella di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pene più severe sono previste nel caso in cui dal sequestro derivi la morte della persona sequestrata.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

La norma punisce la condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (ossia, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Le condotte sanzionate sono non solo la promozione, la costituzione, la direzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'associazione, ma anche la semplice partecipazione alla stessa.

Delitti in materia di armi (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)

La norma punisca la illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

2. AREA A RISCHIO

L'Attività di RUFA non comporta di per sé un rischio di commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

Da un diverso punto di vista, però, deve essere chiaro che il reato di associazione a delinquere per così dire comune (art. 416 c.p.) rappresenta una fattispecie amplissima e frequentissimamente ricorrente.

Sarebbe, infatti, un errore pensare che si abbia violazione di questa norma solo nei casi di bande armate o simili: in realtà, la fattispecie è, come detto, integrata ogni volta che tre persone diano vita ad un sodalizio che si propone di commettere una serie non precisata di illeciti.

Ciò sta a dire che se più dipendenti cooperassero per commettere una serie di illeciti a vantaggio della società, ben potrebbe esservi la contestazione, oltre a quella dei reati materialmente realizzati (cd. reati fine dell'associazione) anche del reato di associazione per delinquere.

Ciò equivarrebbe in ogni caso ad un sensibile aggravio della responsabilità amministrativa della società, che dovrebbe rispondere anche della violazione dell'art. 416 c.p.

Addirittura, potrebbe persino accadere che la commissione, da parte di tre o più soggetti, di delitti non ricompresi tra quelli sanzionati dal Decreto (e che quindi in sé non produrrebbero conseguenze per la società) potrebbe comunque portare alla responsabilità dell'ente proprio per effetto della violazione dell'art. 416 c.p.

Non vi devono peraltro essere equivoci sotto un diverso profilo: perché si integri il reato non è certo necessario che i membri dell'associazione siano tutti dipendenti o comunque soggetti

ricollegabili alla società. Ben può accadere che il reato sia contestato, quindi, anche nel caso in cui il dipendente di una società commetta alcuni illeciti a vantaggio della stessa, avvalendosi o cooperando con due o più soggetti esterni all'ente: ciò rende certamente rilevanti tutti i rapporti con collaboratori e professionisti esterni, partner commerciali, dirigenti e dipendenti di altre società che, in ipotesi, si trovino a cooperare con RUFA.

3. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

RUFA si è sempre preoccupata di improntare la propria attività d'impresa a regole generali di condotta volte a garantire, nei rapporti anche tra i dipendenti, il rispetto di principi etici e di legalità.

RUFA inoltre ha sempre fatto del rispetto della normativa in materia di lavoro e sindacale, con riguardo in particolare, per quel che in questa sede interessa, al diritto di associazione, i principi ispiratori della propria attività.

RUFA promuove attivamente il rispetto di tali principi anche da parte dei propri collaboratori, fornitori e partner commerciali.

Se quindi, da un lato, la Società promuove e garantisce il diritto di tutti i propri dipendenti di associarsi liberamente, dall'altro, l'associazione e la cooperazione tra i dipendenti (che sono parte essenziale e strutturale dell'organizzazione di impresa) devono comunque essere oggetto di cautela ed attenzione.

È espressamente vietata pertanto all'interno della Società qualsiasi forma di collaborazione, associazione e cooperazione tra dipendenti che si fondi su modalità operative e procedurali difformi da quelle dettate dal Modello, dalle Parti Speciali e da ogni altro atto regolamentare. Analoga regola deve valere per ogni forma di cooperazione tra dipendenti o soggetti comunque appartenenti alla Società e soggetti esterni alla stessa.

Più in generale è fatto espresso divieto ad ogni dipendente della Società, nell'esercizio dell'attività aziendale, di avvalersi, in ogni forma, del contributo o della collaborazione di soggetti esterni che non siano collegati (o non appartengano a soggetti collegati) alla Società da un formale rapporto contrattuale.

Sotto questi profili, si rende sempre necessaria la attiva e concreta partecipazione di tutti i Destinatari del Modello affinché lo stesso possa avere efficace attuazione all'interno della Società.

La Società prevede quindi, a carico di tutti i Destinatari del presente Modello, l'obbligo specifico di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione che comporti, anche solo astrattamente, il rischio di commissione di uno dei reati qui oggetto di esame.

PARTE SPECIALE “N”

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 *TER*, COMMA 1, LETT. S-*BIS*)

La l. 6 novembre 2012 n. 190, oltre ad apportare significative modifiche nel nostro ordinamento in merito ad alcuni dei reati di tipo corruttivo, con l'obiettivo di implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha anche introdotto, con l'art. 2635 c.c., il nuovo reato denominato “*Corruzione tra privati*”.

Si tratta, in particolare, dei reati schematicamente indicati qui di seguito, e che verranno poi descritti più in dettaglio.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
2635 c.c. comma 3	Corruzione tra privati	da 400 a 600 quote	si: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di

			pubblicizzare beni o servizi.
2625 <i>bisc.c.</i> comma 1	Istigazione corruzione	alla da 200 a 400 quote	si, per non più di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che, a seguito della dazione o anche solo della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società. La responsabilità è estesa anche alle medesime condotte quando siano compiute anche da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti sopra indicati. Si tratta, in quest'ultimo caso, dei soggetti che esercitano le funzioni tipiche degli amministratori o dei direttori generali, ecc. pur senza una formale investitura.

Una delle principali novità introdotte dall'art. 2635 c.c. consiste nel fatto che la stessa pena è prevista non solo per il soggetto "corrotto", ma anche per il c.d. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, la l. 190/2012 ha aggiunto la lettera *s-bis*) all'art. 25 *ter* del Decreto, che a sua volta richiama il comma 3 dell'art. 2365 c.c. Entrambe le disposizioni – quindi sia l'art. 2365 c.c. che la lettera *s-bis*) dell'art. 25 *bis* del Decreto sono poi state ulteriormente modificate, l'art. 2365 c.c. in modo significativo, dal d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Si deve però notare che la disposizione espressamente richiamata dal Decreto fa riferimento alla sanzione prevista per il solo corruttore. Il richiamo alla sola figura del corruttore implica pertanto che la responsabilità amministrativa degli enti sia prevista solo a carico, e nella sola ipotesi, della società corruttrice. L'ente sarà quindi responsabile, ai sensi del Decreto, nella sola ipotesi in cui i suoi amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongano in essere atti corruttivi.

Con l'intervento del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38, la responsabilità dell'ente è stata estesa anche alla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

2. AREE A RISCHIO

Al fine della valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "*Corruzione tra privati*", trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

Il richiamo poi espresso al solo comma 3 dell'art. 2635 c.c., ossia a quello che si riferisce alla condotta di chi "*dà o promette denaro o altre utilità*", implica che la responsabilità amministrativa sussista solamente a carico della società i cui esponenti diano o promettano denaro o altre utilità ad esponenti di un'altra società al fine di ottenerne un vantaggio a fronte del nocumento al patrimonio della società di cui fanno parte gli esponenti aziendali corrotti. Per semplificare la ricostruzione della fattispecie, è, quindi, la sola condotta attiva dell'impresa corruttrice che viene punita con le sanzioni previste dal Decreto, e non anche quella, passiva, della società corrotta.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio, quindi, per la commissione dei reati in questione sono quelle che riguardano i rapporti tra RUFA e le società terze con cui questa entra in contatto

nello svolgimento della propria attività, quali - a titolo esemplificativo - i fornitori o i consulenti. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare, da parte di dipendenti di RUFA, la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio immanente nell'attività di qualsiasi tipo di società.

In via di principio, sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle attività che comportano il relazionarsi, in nome e per conto dell'Accademia, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Sono inoltre da considerarsi a rischio tutte quelle attività che, da un lato, potrebbero portare alla creazione dell'utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine dell'attività corruttiva. E si tratta quindi di tutte le attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni.

Sotto diverso profilo, sono allo stesso modo da considerarsi a rischio tutte quelle attività attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro. Si tratta quindi di tutte le attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino.

3. I DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

L'ambito dei potenziali soggetti attivi del reato, ai sensi degli artt. 2635 e 2365 *bis* c.c. è esteso non soltanto agli amministratori, ai direttori generali, e, più in generale, a coloro che sono già stati individuati come i c.d. apicali all'interno di un ente, ma anche a coloro che svolgono identiche funzioni, pur se in assenza di un'investitura formale, nonché ai soggetti sottoposti alla loro direzione e alla vigilanza.

Va da sé, pertanto, che la presente Parte Speciale è necessariamente indirizzata a tutti i dipendenti dell'Accademia, nonché ai suoi collaboratori, e a quei terzi che, sottoposti alla vigilanza o alla direzione di un apicale, agiscano nell'interesse e a vantaggio di RUFA.

4. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Come principio generale, RUFA non tollera al proprio interno il ricorso alla tangente o alla corruzione, in qualsiasi forma essa sia attuata, come modalità di svolgimento delle attività aziendali, e ha pertanto codificato anche nel proprio Codice Etico, una serie di principi e di regole generali di comportamento cui i dipendenti delle Società, e i Destinatari in generale, devono rigorosamente attenersi.

La regola principale che guida il comportamento di tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, così come sopra individuati, è la seguente

- nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto di RUFA può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno

In aggiunta, un piano anticorruptivo interno alla Società per dirsi efficace deve necessariamente passare attraverso i seguenti passaggi/strumenti di verifica:

➤ **Adeguate tenuta dei libri contabili**

la prevenzione del rischio di corruzione non può prescindere da un'adeguata ed appropriata conservazione, gestione e registrazione dei libri sociali, conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure interne adottate dalla Società in ambito contabile e finanziario. È quindi fondamentale che i libri sociali riflettano fedelmente tutte le transazioni poste in essere dalla Società.

➤ **Effettivo controllo interno e monitoraggio**

RUFA ha già da tempo formalizzato un sistema di controllo interno che prevede che i pagamenti vengano effettuati sempre con il coinvolgimento di almeno due soggetti, che l'accesso ai conti della Società sia consentito solo ai soggetti dei relativi poteri, e che periodicamente vengano effettuate verifiche e controlli sui movimenti contabili;

➤ **Diffusione e formazione**

RUFA cura anche la formazione specifica in materia di anticorruzione ai propri dipendenti, a tutti i livelli. Tali incontri formativi devono essere periodicamente ripetuti nel tempo, non solo per ottemperare alla formazione in caso di nuove assunzioni, ma anche per rinfrescare quella dei dipendenti, in modo che siano sempre presenti ed attuali le necessarie ed adeguate condotte preventive da seguire all'interno della Società.

Sono inoltre previste specifiche prassi di buona condotta per evitare situazioni che possano comportare il rischio di commissione del reato in relazione a diversi rapporti e settori.

(i) Fornitori

I fornitori hanno l'obbligo di rispettare i principi etici e le regole di comportamento adottati da RUFA e sintetizzati nella presente Parte Speciale, oltre che nel suo Codice Etico.

I processi di selezione dei fornitori sono fissati da RUFA con la procedura di approvvigionamento che prevede espressamente un accurato sistema di scelta dei fornitori e criteri oggettivi di valutazione dei fornitori, anche attraverso il periodico monitoraggio sul rispetto, da parte di questi, degli standard fissati dalla Società, secondo quanto sopra già riportato.

(ii) Consulenti

In generale, RUFA allaccia rapporti con i consulenti esterni mediante la formalizzazione di accordi continuativi per quanto riguarda i servizi che richiedono una collaborazione stabile,

mentre si procede mediante confronto dei preventivi per quanto riguarda le consulenze occasionali.

Alla negoziazione e sottoscrizione dei contratti partecipano comunque almeno due soggetti distinti, in modo che siano garantite la segregazione dei compiti e la tracciabilità dei diversi momenti del processo.

(iii) Organizzazione di eventi di intrattenimento e di *marketing*

RUFA organizza diversi eventi con la finalità di far conoscere l'Accademia e i corsi che questa offre all'esterno. L'organizzazione di eventi è disciplinata da un'apposita procedura che prevede in coinvolgimento di risorse interne e anche di agenzie esterne (che operano sulla base di specifici contratti), a seconda del tipo di evento.

Gli eventi in programma vengono selezionati e calendarizzati ogni anno dalla Direzione con il supporto delle varie funzioni e dei coordinatori dei corsi.

Eventi specifici vengono anche organizzati in partnership con soggetti terzi, con cui il rapporto è disciplinato da appositi accordi quadro di collaborazione, oppure legati alla realizzazione di specifici eventi.

(iv) Omaggi

È vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, se non si caratterizzano per l'esiguità del valore o non sono volti a promuovere iniziative di carattere culturale o artistico, o ancora se non sono tesi a promuovere l'attività aziendale.

In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati da RUFA. I regali offerti - con la sola eccezione di quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte e necessarie verifiche.

PARTE SPECIALE “O”

Reati con finalità di razzismo e xenofobia

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 *TERDECIES*)

La Legge Europea 2017 (la legge 20 novembre 2017, n. 167) ha imposto l'introduzione di una nuova fattispecie di reato presupposto, inserita all'art. 25 *terdecies* del Decreto e finalizzata a sanzionare penalmente condotte di istigazione e incitamento all'odio a sfondo razziale, etnico o religioso.

Si tratta in particolare, della seguente fattispecie di reato, schematicamente riassunta qui di seguito:

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 3 comma 3 e comma 3 <i>bis</i> l. 654/1975 (come sostituito dall'art. 604 <i>bis</i> c.p.)	Incitamento, istigazione, propaganda alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oltre che condotte basate sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia.	da 200 a 800 quote	sì, per una durata non inferiore a un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

			quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--	--

Se l'ente o una sua unità organizzativa è "stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti" in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

La norma mira a sanzionare ogni organizzazione, associazione, movimento avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

In realtà la condotta che rileva, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, e che costituisce quindi reato presupposto è la propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico, l'istigazione alla discriminazione, la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la partecipazione o l'assistenza ad organizzazioni o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quando le condotte (i.e. propaganda, istigazione ed incitamento), quando siano commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione e si fondino sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

2. LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La scelta del legislatore di introdurre tra i reati presupposto quello, qui esaminato, che punisce condotte integranti violenza razziale, istigazione alla violenza o all'apologia di crimini di genocidio suscita non poche perplessità, soprattutto perché appare davvero difficile ipotizzare che esista un ente in cui tali condotte possano accompagnarsi ad un concreto interesse o vantaggio, presupposto che, insieme alla condotta vietata, costituisce condizione della sua eventuale responsabilità amministrativa.

Ciononostante, trovandosi ad adottare il Modello e ad implementare tutte le conseguenti regole di condotta, RUFA ha deciso di dedicare una parte speciale anche ai reati c.d. di razzismo e xenofobia qui in esame, a conferma dell'impegno e del progetto che stanno alla base dell'adozione del Modello stesso.

Si ritiene tuttavia che il rischio di commissione di uno dei reati qui in esame, che devono sempre accompagnarsi, perché sussista una responsabilità ai sensi del Decreto, ad un concreto interesse o vantaggio dell'Ente, sia a dir poco remoto.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

RUFA si è da sempre ispirata, in qualsiasi tipo di rapporto abbia instaurato nello svolgimento della propria attività, al rispetto della persona e dei suoi diritti fondamentali e rifugge da qualsiasi forma di discriminazione, di qualsivoglia forma e genere.

RUFA opera secondo i principi del rispetto reciproco, della collaborazione, dell'inclusione e condanna qualsiasi atteggiamento di istigazione e incitamento all'odio basato su motivi razziali nonché i fenomeni di negazionismo dei crimini contro l'umanità.

In particolare, la Società si impegna ad operare e a far rispettare ai propri dipendenti e consulenti i seguenti principi di comportamento:

- astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- è fatto assoluto divieto di utilizzare i canali di comunicazione e i dispositivi della Società al fine di diffondere messaggi, condividere idee e promuovere forme di associazionismo tali da poter integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- utilizzare, nella diffusione di messaggi, scritti, orali o sotto qualsiasi formato, espressioni quanto più neutre possibili, senza alcun riferimento nei confronti di orientamenti o appartenenze etiche, religiose, ideologiche, al fine di creare un giudizio di valore.

PARTE SPECIALE “P”

Reati tributari

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *QUINQUIESDECIES*)

La L. 19 dicembre 2019 n. 157 ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quinquiesdecies*, che ha esteso la responsabilità degli enti ad alcuni reati tributari. Un ulteriore e successivo intervento normativo, con il d.gs. del 14 luglio 2020 n. 75, di “*Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea*” (cd. Direttiva PIF) ha ulteriormente esteso l'ambito dei reati presupposto, inserendo tra l'altro anche tre nuove fattispecie di reato tra quelle previste dall'art. 25 *quinquiesdecies*.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 2 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Comma 1: fino a 500 quote Comma 2bis: fino a 400 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Fino a 500 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

			sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele	Fino a 300 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 5 D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione	Fino a 400 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 8 D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Comma1: fino a 500 quote Comma 2 <i>bis</i> : fino a 400 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca

			di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o di distruzione documenti contabili	Fino a 400 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 <i>quater</i> D.Lgs. 74/2000	Indebita Compensazione	Fino a 400 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Fino a 400 quote	sì, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

			divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--	--

Per tutti i reati previsti dall'art. 24 *quinqüesdecies* è previsto l'aumento di pena di un terzo se, in seguito alla loro commissione, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso il ricorso a fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni [annuali] relative a tali imposte.

La condotta è realizzata quando le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure sono comunque detenuti per costituire prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è ridotta a carico dell'ente (300 quote, comma 2 *bis*) quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro 100.000.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)

La condotta punita è quella di chi, sempre al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate sotto il profilo oggettivo o soggettivo, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque a Euro 30.000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000)

Il reato è integrato dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La pena per l'ente è ridotta (comma 2 *bis*) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il medesimo periodo d'imposta, è inferiore a Euro 100.000.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)

In questo caso il reato consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari e con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000)

Il reato si perfeziona quando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000, si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Per i tre ultimi reati, descritti qui di seguito, l'art. 25 *quinquiesdecies* prevede espressamente la responsabilità dell'ente nei soli casi in cui siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro 10 milioni.

Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000)

La condotta punita è quella di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure indica elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a Euro 2 milioni.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, se complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) sopra indicate.

Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000)

La norma punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a tali imposte,

quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 50.000.

È punita anche la condotta di chi non presenta, pur essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad Euro 50.000.

Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000)

Il reato si integra quando si omette il versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a Euro 50.000.

Altra condotta punita è quella di chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore a Euro 50.000.

2. AREE A RISCHIO

È evidente, alla luce della descrizione dei reati tributari cui è stata estesa la responsabilità ai sensi del Decreto sopra riportata, che il rischio della loro commissione sussiste a carico di qualsiasi ente, trattandosi di condotte riconducibili alle attività fiscali, finanziarie e contabili cui è tenuta qualsiasi attività di impresa. Non esiste quindi ente che possa dirsi esente dal rischio di commissione dei reati cui è dedicata la presente parte speciale.

Le attività e le aree aziendali maggiormente interessate, sotto il profilo del rischio di commissione di taluno dei reati qui in esame, sono quindi:

- contabilità e bilancio;
- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione della tesoreria;
- approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei fornitori;
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali;
- gestione delle risorse umane (sia sotto il profilo della selezione e assunzione del personale dipendente, anche solo per *stages* e/o prestazioni occasionali, sia sotto il profilo della gestione di *bonus* e premi aziendali, e di viaggi, trasferte, rimborsi spese ed anticipi);
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli, adempimenti e comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione, e in particolare rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Destinatari di questa parte speciale e dei principi e delle regole di condotta qui descritte sono quindi non solo tutti i dipendenti dell'Accademia (in senso lato), ma anche i consulenti, e coloro che – esterni all'organizzazione aziendale – intrattengono con la stessa rapporti di qualsiasi tipo (fornitori, partner commerciali, clienti).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento.

I medesimi Destinatari sono inoltre tenuti a:

- rispettare la normativa fiscale e tributaria;
- attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole di condotta descritte nel Modello, nel Codice Etico, e in tutte le procedure, istruzioni operative e/o prassi aziendali;
- assicurare e monitorare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la correttezza dei documenti contabili e la loro esatta corrispondenza ai relativi flussi finanziari, nonché la veridicità dei dati ivi riportati;
- garantire la correttezza e la tracciabilità della gestione delle operazioni straordinarie e di quelle con parti correlate;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di selezione dei fornitori e prevedere verifiche periodiche sul mantenimento delle caratteristiche necessarie per la prosecuzione del rapporto da parte dei fornitori abituali di beni e servizi;
- garantire la corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali.

4. REGOLE DI CONDOTTA

L'esame delle procedure predisposte da RUFA consente di ritenere che il rischio di commissione dei Reati Presupposto qui in esame sia circoscritto.

Di seguito verranno quindi illustrati – secondo una suddivisione per le aree di rischio - i presidi già in uso nella Società, così le ulteriori regole di condotta che la stessa ha deciso di introdurre o comunque di formalizzare in questa sede, come misure di prevenzione aggiuntive ed ulteriori in relazione alla commissione dei reati tributari per i quali è stata introdotta la responsabilità degli enti.

Gestione degli adempimenti fiscali - contabilità

La gestione degli adempimenti fiscali è compendiata nelle *guidelines* per l'Amministrazione, che tracciano le linee guida operative per la gestione, tra l'altro, dei pagamenti, della contabilità e degli adempimenti fiscali.

La Società sta implementando un gestionale ERP che progressivamente consentirà la gestione interna di tutta la contabilità e degli adempimenti fiscali, che al momento viene svolta ancora

con il supporto di un consulente esterno. Non appena il nuovo gestionale sarà operativo a tutti gli effetti, al consulente esterno verrà demandata solo l'attività relativa agli adempimenti fiscali attraverso il calcolo delle imposte dovute.

Attualmente, il consulente esterno provvede a predisporre uno scadenziario fiscale preventivo, ove vengono indicati tutti gli adempimenti fiscali cui la Società è tenuta nel periodo di riferimento. L'ufficio amministrazione della Società dispone poi, alle scadenze fissate, i relativi pagamenti, che vengono previamente autorizzati e poi eseguiti da soggetti differenti, secondo le procedure in uso nella Società e più dettagliatamente descritte nelle precedenti parti speciali del Modello.

In aggiunta alla procedura già in uso, la Società si impegna inoltre al rigoroso rispetto delle seguenti regole di condotta:

- assicurare adeguata tracciabilità delle comunicazioni inviate alle autorità amministrative (es. Agenzia delle Entrate);
- rispettare il sistema delle procure e i relativi poteri di firma per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti;
- curare il costante aggiornamento alla normativa di settore;
- assicurare la tracciabilità dei flussi informativi tra la Società e i consulenti esterni, così come degli esiti delle verifiche da questi effettuate;
- garantire la tracciabilità di tutto il processo relativo alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi pagamenti, avendo cura di conservare tutta la relativa documentazione.

Approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei fornitori

RUFA ha adottato una specifica procedura relativa all'approvvigionamento di beni e servizi, già descritta in altra Parte Speciale del Modello, che disciplina il rapporto con i fornitori, la loro selezione, la predisposizione dell'elenco dei fornitori, nonché le verifiche periodiche previste per il monitoraggio e la verifica circa la conservazione nel tempo delle qualità per poter essere inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati.

Ferma restando quindi la procedura già in suo, RUFA ricorda che è fatto assoluto divieto di contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, nella gestione della fatturazione e dei pagamenti, la Società si impegna a rispettare inoltre le seguenti regole di condotta:

- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato in merito ai poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- verificare che gli incassi siano supportati da un contratto o comunque da un ordine autorizzato;

- verificare che l'importo incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- verificare che ogni pagamento venga effettuato esclusivamente in favore del soggetto indicato nell'ordine e/o nel contratto e sul conto corrente ivi indicato, per importi corrispondenti a quelli contrattualmente pattuiti;
- assicurare che nessun pagamento venga effettuato in favore di un soggetto diverso rispetto a quello indicato nell'ordine ovvero nel contratto, e che nessun pagamento venga ricevuto da soggetto differente rispetto a quello indicato nell'ordine e/o nel contratto. Eventuali eccezioni devono essere debitamente giustificate e documentate;
- prevedere adeguate verifiche in modo che non vengano effettuati pagamenti verso o incassate somme da società con sede nei Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali senza la necessaria documentazione attestante che la prestazione o il servizio siano stati effettivamente resi e siano debitamente giustificati.
- attenersi scrupolosamente alla procedura aziendale relativa alla selezione dei nuovi fornitori e alle verifiche prescritte;
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
- curare l'aggiornamento periodico dell'anagrafica dei fornitori;
- monitorare che il fornitore mantenga nel tempo i requisiti per essere inserito nell'elenco dei fornitori qualificati;
- formalizzare per iscritto tutti i contratti e/o gli accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione, inclusa quella prescritta da norme di legge, avendo cura di conservarla.

Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali

L'Accademia ha in essere una serie di rapporti tendenzialmente consolidati con consulenti con cui collabora da tempo su base continuativa.

In relazione invece a specifici ambiti di intervento (soprattutto quelli didattici), RUFA si avvale di consulenti occasionali.

In ogni caso, prima di procedere al pagamento delle fatture emesse da consulenti e professionisti, sono previsti i medesimi controlli imposti per tutti i pagamenti effettuati dalla Società, circa la corrispondenza tra il mandato conferito, la fattura ricevuta e l'effettivo servizio ricevuto.

L'Accademia si impegna inoltre ad attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di condotta specifiche:

- improntare i rapporti con tutti i consulenti e collaboratori ai principi di trasparenza e correttezza e sulla base di prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato;

- prevedere verifiche periodiche e a campione (e in ogni caso in ipotesi di nuovi incarichi) finalizzate a monitorare la reputazione professionale;
- prevedere, se possibile, la raccolta di tre preventivi prima dell'assegnazione di un nuovo incarico, conservando traccia dell'attività decisionale circa il conferimento dell'incarico al consulente selezionato;
- registrare tutti i consulenti e i professionisti nell'anagrafica dei fornitori della Società.

PARTE SPECIALE “Q”

Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

1. LA TIPOLOGIA DEGLI ILLECITI RILEVANTI (ART. 25 *QUATER*)

L'articolo 25 *quater* del Decreto, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha ampliato le fattispecie di reato da cui può sorgere la responsabilità dell'ente, introducendo i *“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”*.

Nello specifico, il legislatore ha introdotto la punibilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali (comma 1, articolo 25 *quater* del Decreto), ovvero in relazione alla commissione di delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (comma 4, articolo 25 *quater* del Decreto).

Il legislatore ha, quindi, previsto un rinvio “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previste dal nostro ordinamento. Di seguito si riportano le principali fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-*quater* 1. c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinqies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15);
- Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

Per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Le sanzioni previste a carico dell'ente variano a seconda dell'entità della pena irrogata per il reato commesso nel caso specifico:

- 1) in caso di condanna alla pena della reclusione per un periodo inferiore ai dieci anni, si applicherà la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote;
- 2) in caso di condanna alla pena della reclusione per un periodo superiore a dieci anni o alla pena dell'ergastolo, si applicherà la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

In ogni caso, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore a un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

2. LA VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Con riferimento ai Reati di cui alla presente Parte Speciale, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono state individuate quali aree a "rischio reato" il processo di approvvigionamento, i processi finanziari ed i processi amministrativi-fiscali.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nella

precedente Parte 1 della presente Parte Speciale;

- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel paragrafo 1 della presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

Inoltre, è fatto divieto di:

- utilizzare, anche occasionalmente, RUFA allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quanto- meno con il ragionevole sospetto - che:
 - persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari.
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle cc.dd. Liste di Riferimento. È altresì, fatto obbligo in particolare di:
- verificare se le operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgono RUFA e/o le società del Gruppo sono concluse con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio, individuati nelle cd. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle cd. "Liste Nominative" (rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia, sezione Unità di informazione Finanziaria -U.I.F.- contrasto al finanziamento del terrorismo – liste) o con società controllate direttamente o indirettamente dai sopraindicati soggetti;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e

giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste di Riferimento, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali / finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- individuare i requisiti minimi in possesso degli operatori economici;
- identificare un organo/unità organizzativa responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale.

PARTE SPECIALE “R”

Reati contro il patrimonio culturale

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ARTT. 25 *QUINQUIESDECIES*)

La L. 9 marzo 2022 n. 22 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad alcuni delitti aventi ad oggetto i c.d. “beni culturali”, introdotti nel codice penale dalla legge stessa. Da un lato, quindi, il legislatore ha introdotto nel codice penale il nuovo titolo VIII-*bis*, rubricato “*Dei delitti contro il patrimonio culturale*”, composto da 17 nuovi articoli (dal 518 *bis* c.p. al 518 *undecies* c.p.), dall'altro, sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto nel Decreto gli artt. 25 *septiesdecies*, intitolato “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e 25 *duodevicies*, intitolato “*Riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”, che hanno ulteriormente esteso la responsabilità degli enti ad alcuni reati contro, appunto, il patrimonio culturale.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 518 <i>bis</i> c.p.	Furto di beni culturali	Da 400 a 900 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;

			divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>terc</i> c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali	Da 200 a 500 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>quater</i> c.p.	Ricettazione di beni culturali	Da 400 a 900 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca

			di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>octies</i> c.p.	Falsificazione in scrittura priva relativa a beni culturali	Da 400 a 900 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>novies</i> c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Da 100 a 400 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;

			divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>decies</i> c.p.	Importazione illecita di beni culturali	Da 200 a 500 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>undecies</i> c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Da 200 a 500 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;

			divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>duodecies</i> c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Da 300 a 700 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>quaterdecies</i> c.p.	Contraffazione di opere d'arte	Da 300 a 700 quote	Sì, per una durata non superiore a due anni: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;

			divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 518 <i>sexies</i> c.p.	Riciclaggio di beni culturali	Da 500 a 1.000 quote	Sì, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in esame si applica la sanzione
Art. 518 <i>terdecies</i> c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Da 500 a 1.000 quote	Sì, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti in esame si applica la sanzione

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendoli a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)

La condotta punita è quella di chi, per procurare un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso

Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto acquista, riceve od occulto beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)

In questo caso il reato è applicabile quando un soggetto forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, oppure, in tutto o in parte, altera, distrugge sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)

Il reato si configura nei seguenti casi: (i) un soggetto aliena beni culturali senza la prescritta autorizzazione; (ii) un soggetto, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di 30 giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; (iii) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui un soggetto importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)

Il reato si realizza quando un soggetto trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)

Il reato si realizza in tutti i casi in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori, o renda in tutto o in parte inservibili o non usufruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi contraffà o anche solo concorre alla contraffazione di un'opera d'arte. Sono sanzionate, in particolare, le seguenti condotte: (i) un soggetto, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura scultura o grafica ovvero un soggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; (ii) un soggetto, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque mette in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; (iii) un soggetto, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti; e (iv) un soggetto, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o

con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

il reato si configura qualora un soggetto commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituiti a luoghi della cultura.

2. AREE A RISCHIO

In considerazione dell'attività esercitata, che ha ad oggetto l'insegnamento accademico multidisciplinare nel campo dell'arte, del design, della comunicazione e della ricerca, RUFA si è ovviamente preoccupata di verificare, attraverso uno specifico *risk assessment*, il rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale al proprio interno. L'esito dell'analisi ha dato esiti confortanti, e il rischio specifico può ritenersi remoto.

La Società, infatti, non è proprietaria, non detiene, non gestisce, né tanto meno commercializza, neppure in via occasionale o saltuaria, beni che possano rientrare nella definizione di "beni culturali" offerta dall'art. 2 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. *Codice dei beni culturali e del paesaggio*)⁵, anche ricomprendono nella definizione di beni culturali, come sembrerebbe

⁵ Secondo cui "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o

suggerire almeno parte della giurisprudenza,⁶ quei beni che, seppure non dichiarati espressamente tali, possano comunque rappresentare un interesse culturale.

Anche la realizzazione di specifici progetti artistici e culturali, che rientra tra le attività cui RUFA si dedica attraverso specifici progetti realizzati con la collaborazione e il finanziamento di soggetti terzi, non comporta comunque, di prassi, l'utilizzo o la gestione di beni che possano rientrare nella definizione normativa di beni culturali.

Le uniche eccezioni a quanto sopra sono costituite dagli immobili di via Benaco 1 e 2, quello di via Taro n. 14 e quello di via Lariana, tutti a Roma e tutti di proprietà di Invimit, tranne quello di via Benaco 1, che invece è di proprietà di un soggetto privato, immobili dove RUFA esercita la propria attività didattica essendole stati concessi in locazione. Gli immobili sono soggetti al vincolo di tutela monumentale di cui all'art. 10 comma 1 del Codice dei beni culturali, ma anche in questo caso l'analisi del rischio di commissione dei reati presupposto condotta ha dato esiti confortanti, dal momento che è stato verificato che la Società si attiene scrupolosamente alle prescrizioni di legge nella loro gestione e nella realizzazione di eventuali interventi al loro interno. L'ulteriore eccezione è rappresentata dalle due opere realizzate dallo scultore Alfio Mongelli, e di proprietà di [•], che si trovano all'interno delle sedi di Rufa in virtù di un apposito

religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale;

d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;¹⁴

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni."

⁶ V. Cass. 24 ottobre 2008 n. 42899

contratto di comodato d'uso gratuito, cui Rufa si attiene nella conservazione e nella gestione delle due opere.

Dall'esame sopra riportato risulta di tutta evidenza che Destinatari di questa parte speciale e dei principi e delle regole di condotta qui descritte non possono che essere tutti i dipendenti dell'Accademia (in senso lato), così come i suoi consulenti, e coloro che – esterni all'organizzazione aziendale – intrattengono con la Società rapporti di qualsiasi tipo (fornitori e partner commerciali).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septiesdecies* e art. 25 *duodevicies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;

I medesimi Destinatari sono inoltre tenuti a:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole di condotta descritte nel Modello, nel Codice Etico, e in tutte le procedure, istruzioni operative e/o prassi aziendali;
- attenersi scrupolosamente alle procedure previste ed adottate da RUFA in merito al ciclo attivo e a quello passivo, e a rispettare le verifiche ed i controlli previsti per eventuali acquisti e/o cessioni di beni mobili, verificando in particolare se i beni possano rientrare tra i beni di interesse culturale segnalando, in tal caso, la situazione al Direttore e all'Organismo di Vigilanza;
- attenersi scrupolosamente anche alle procedure previste da RUFA nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione all'organizzazione di eventi che possano avere luogo all'interno di immobili rientranti tra i beni culturali, segnalando in tal caso la situazione al Direttore e all'Organismo di Vigilanza;
- ancora, attenersi scrupolosamente alle procedure adottate dalla Società al fine della prevenzione dei reati di ricettazione e riciclaggio, descritte nella parte speciale "D" del Modello;
- attenersi scrupolosamente alla normativa dettata dal Codice dei beni Culturali e del paesaggio nella gestione degli immobili rientranti tra i beni culturali, con particolare attenzione ad eventuali interventi di manutenzione che li possano coinvolgere, che necessiteranno la nomina di un soggetto incaricato e gestire di seguire l'intera procedura, di concerto con il Direttore che dovrà essere costantemente aggiornato. Identico aggiornamento dovrà essere trasmesso anche all'Organismo di Vigilanza;
- garantire in ogni caso la trasparenza e la tracciabilità dei rapporti con la Sovrintendenza e

con ogni autorità coinvolta nel processo di autorizzazione/verifica e controllo nella gestione e/o nella manutenzione degli immobili di interesse culturale da parte di RUFA;

- garantire la corretta e costante tracciabilità dei processi e delle attività di cui ai punti che precedono.

4. REGOLE PARTICOLARI DI CONDOTTA

Come detto, RUFA non detiene, non commercializza e non gestisce (salve le minime eccezioni sopra indicate circa gli immobili sopra precisati, soggetti al vincolo di tutela monumentale, e le due opere di Alfio Mongelli) beni rientranti nel patrimonio culturale. Pertanto, le regole di comportamento dettate al punto che precede, insieme al costante rispetto delle procedure aziendali e dei principi generali di comportamento dettati dal Modello e dal Codice Etico, si ritiene che costituiscano presidio sufficiente per prevenire il rischio dei reati qui in esame.

E ciò anche in considerazione della previsione, inserita tra le specifiche procedure da adottarsi in conseguenza dell'approvazione del Modello nella sua versione più aggiornata, di uno specifico obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza anche in relazione a tutte le attività della Società che possano in qualsiasi modo riguardare gli immobili in locazione soggetti al vincolo di tutela ambientale, e che riguardino non solo la sua manutenzione (ordinaria o straordinaria) ma anche qualsiasi attività, intervento o decisione che possano comportare, anche indirettamente, un mutamento dello stato di tali immobili.

Considerato comunque che l'attività di qualsiasi società è, necessariamente, variabile, RUFA richiede a tutti i Destinatari del Modello di seguire le seguenti, specifiche, regole di comportamento nel caso in cui l'attività della Società dovesse avere ad oggetto beni dichiarati di interesse culturale, o per i quali possa anche esservi solo il dubbio che possano rientrare in questa categoria di beni:

- condurre tutte le valutazioni e le analisi del caso per verificare, all'atto di acquisto di beni mobili a qualsiasi titolo, se si tratti di beni dichiarati di interesse artistico culturale o che comunque potrebbero rivestire, pure in assenza di tale dichiarazione formale, un interesse artistico culturale;
- adottare tutte le misure cautelative necessarie al fine di preservare l'integrità e la qualità dei beni culturali;
- nominare un responsabile, che sia l'*owner* dell'intero processo, con la funzione di presiedere e monitorare tutte le attività aventi ad oggetto i beni culturali;
- informare e tenere informati il Direttore e l'Organismo di Vigilanza di tutte le attività che hanno ad oggetto i beni culturali o comunque aventi valore artistico culturale;
- assicurarsi che eventuali atti di acquisto, vendita, locazione, comodato, gestione, manutenzione, o comunque qualsiasi altro accordo avente ad oggetto beni culturali o comunque aventi valore artistico culturale sia adeguatamente

formalizzato e sia compiuto nel rispetto della normativa specifica, e in particolare del Codice dei beni culturali

- verificare la provenienza dei beni culturali;
- conservare traccia di tutte le attività compiute in esecuzione delle presenti regole di comportamento;
- assicurare adeguata formazione a tutto il personale circa le regole di comportamento da adottare in tutti i casi in cui si gestiscano beni culturali.

PARTE SPECIALE “S”

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. LA TIPOLOGIA DELL'ILLECITO RILEVANTE (ART. 25 *octies.1*)

Il D.Lgs. n. 184 dell'8 novembre 2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) che contempla anche l'art. 640-ter c.p. (Frode informatica). Il D.L.10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 ha introdotto l'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) e modificato la rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”.

Si tratta quindi, e in particolare, delle seguenti fattispecie di reato, schematicamente riassunte qui di seguito.

Articolo	Fattispecie	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Articolo 493-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Da 300 a 800 quote	sì, l'interdizione dallo esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca

			di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 493-quater c.p. introdotto da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Fino a 500 quote	sì, l'interdizione dallo esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 640-ter c.p. Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e dal D.Lgs. n. 150 del 10 Ottobre 2022	Frode informatica	Fino a 500 quote	sì, l'interdizione dallo esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il

			divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 512-bis c.p. Inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	Trasferimento fraudolento di valori	Da 250 a 600 quote	sì, l'interdizione dallo esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per agevolare la lettura e la consultazione del Modello, e vista la sua finalità, si riporta qui di seguito una sintetica descrizione degli illeciti per cui è prevista la responsabilità amministrativa.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

Incorre nel presente reato chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate.

La norma in commento è posta a tutela del patrimonio, oltre che della corretta circolazione del credito.

La scelta legislativa è stata quella di punire alla stesso modo colui che, al fine di trarne profitto, si avvalga di carte di credito di cui non è titolare (non solo di provenienza illecita ma anche per averle semplicemente trovate) e colui che tali carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto, punendo anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta finalizzata a metterle in circolazione.

Il reato si consuma rispettivamente nel momento in cui vengono utilizzate le carte e quando le stesse vengono falsificate e/o cedute a terzi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)

L'illegalità si concretizza nel realizzare o far realizzare, vendere, cedere, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere i reati contemplati dall'Art.493-ter c.p..

Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)

Si commette questo reato quando si altera il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo su dati, informazioni o programmi in esso contenuti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640 c.p.) e le differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che nel reato di frode informatica non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico della stessa.

La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico.

Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p.)

Il reato si configura quando con condotte fraudolenti si trasferisce fittiziamente ad altri denaro od altri beni, pur continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero per agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in

materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen..

2. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Si evidenzia che - considerato il dettato delle norme riguardanti i reati di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)", di "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)" nonché di "Frode informatica (art. 640-ter c.p.)" nonché le procedure adottate dalla Società in merito alle transazioni commerciali ed all'effettuazione materiale dei pagamenti - appare effettivamente remota, sebbene in linea teorica non si possa escludere del tutto, la possibilità che tali tipologie di reato possano essere commesse nell'interesse e a vantaggio della Società.

Riguardo alla fattispecie criminosa di "Trasferimento fraudolento di valori", prevista dall'art. 512-bis c.p., si deve considerare che RUFA ha adottato una specifica procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi, che disciplina sia il rapporto con i fornitori sia l'emissione e l'approvazione degli ordini di acquisti, così come descritto nella valutazione delle aree di rischio nella Parte Speciale "D" (Reati contro il patrimonio commessi mediante frode) del presente Modello.

Detta procedura, monitorando e verificando la rispondenza del trasferimento di denaro, beni o altre utilità riguardo alle esigenze aziendali, consente di mitigare il rischio della commissione del reato in esame.

Si precisa che, in merito ai fornitori, vengono effettuate una loro selezione, la predisposizione dell'elenco dei fornitori qualificati, cui la Società deve rivolgersi in via preferenziale per l'acquisto di beni e servizi, nonché le verifiche periodiche previste per il monitoraggio e la verifica circa la conservazione nel tempo delle qualità per poter essere inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati.

Riguardo agli ordini di acquisto si precisa che gli stessi vengono emessi ed approvati mediante firma per accettazione dei preventivi ricevuti, ovvero sottoscrizione di appositi contratti, comprensivi di tutti gli elementi necessari a definire la fornitura.

In ogni caso, al processo di selezione della fornitura, negoziazione del contratto e sottoscrizione dell'ordine o del contratto partecipano comunque almeno due distinti soggetti, secondo le procedure già descritte nelle precedenti parti speciali del Modello.

In ogni caso, le procedure in uso prevedono che non si possa procedere al pagamento delle forniture ricevute se non previa verifica della corrispondenza tra ordine, fattura e beni/servizi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte speciale, sono dunque tenuti ad osservare, oltre ai principi indicati nel Codice Etico, nonché alle procedure adottate dalla Società, i seguenti ulteriori principi:

rispettare le norme in tema di trasparenza;

garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;

garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;

garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;

garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello.

Con particolare riguardo alle attività di gestione dei pagamenti:

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);

non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;

assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;

operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti con carta di credito oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;

in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;

assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;

assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;

operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di ricettazione;

segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, ricettazione o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;

non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura).

astenersi dal procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione (a titolo esemplificativo, prezzo notevolmente sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato);

registrare ogni movimentazione bancaria nei sistemi informativi utilizzati da RUFA al fine di consentirne comunque il controllo periodico e la relativa registrazione contabile di tali dati;

Con riguardo all'utilizzo delle apparecchiature informatiche/software:

utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;

non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;

in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici;

utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;

rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;

impiegare sulle apparecchiature della Società soltanto prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;

astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;

osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;

in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-octies 1 del D.Lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;

possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.